

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 14 dicembre 2019


SI PUBBLICA IL SABATO


DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
 PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° agosto 2019, n. 0131/Pres. Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 42. (19R00364).....	DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 agosto 2019, n. 0139/Pres. Regolamento recante criteri e modalità per la concessione degli incentivi per l'organizzazione dei corsi preparatori per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera j sexies, punti da 1 a 5, della legge regionale 6/2008 in attuazione degli articoli 29, comma 1-bis e 39, comma 1, lettera h bis), della medesima legge. (19R00386).....
Pag. 1	Pag. 9
REGIONE BASILICATA	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 agosto 2019, n. 0136/Pres. Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione di contributi a favore delle PMI operanti nel territorio della Regione per la realizzazione, ristrutturazione e ampliamento di sistemi di stoccaggio degli effluenti, in attuazione dell'articolo 3 commi 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità). (19R00384).....	LEGGE REGIONALE 18 settembre 2019, n. 14. Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017 della Regione Basilicata. (19R00398).....
Pag. 2	Pag. 12
REGIONE SICILIA	
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 agosto 2019, n. 0138/Pres. Regolamento concernente la concessione di contributi ai Comuni, ai sensi dell'articolo 4, commi da 16 a 18, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), per la realizzazione di progetti comunali di autocompostaggio o di compostaggio di comunità. (19R00385).....	LEGGE 7 giugno 2019, n. 8. Norme per lo sviluppo del turismo nautico. Disciplina dei marina resort. Norme in materia di elezioni degli organi degli enti di area vasta. (19R00390)
Pag. 6	Pag. 15
	LEGGE 20 giugno 2019, n. 9. Norme per la salvaguardia della cultura e delle identità marine e per la promozione dell'economia del mare. Disciplina della pesca mediterranea in Sicilia. (19R00391).....
	Pag. 17
	LEGGE 20 giugno 2019, n. 10. Disposizioni in materia di diritto allo studio. (19R00392).....
	Pag. 27





REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 1° agosto 2019, n. 0131/Pres.

Regolamento di modifica al Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'articolo 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 42.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 33 del 14 agosto 2019)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4 (Incentivi per il rafforzamento e il rilancio della competitività delle microimprese e delle piccole e medie imprese del Friuli-Venezia Giulia e modifiche alle leggi regionali n. 12/2002 e n. 7/2011 in materia di artigianato e alla legge regionale n. 2/2002 in materia di turismo), ai sensi del quale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere incentivi a favore di microimprese e di piccole e medie imprese per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete in attuazione dell'art. 2, comma 2, lettera b) della legge medesima;

Visto il «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4», emanato con proprio decreto 21 marzo 2014, n. 042/Pres. e successive modifiche;

Visto il testo del «Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 42» e ritenuto di emanarlo;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 26 luglio 2019, n. 1296;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 42», nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento di modifica al regolamento concernente criteri e modalità per la concessione di incentivi per la realizzazione di progetti di aggregazione in rete, in attuazione dell'art. 15 della legge regionale 4 aprile 2013, n. 4, emanato con decreto del Presidente della Regione 21 marzo 2014, n. 42.

(Omissis).

Art. 1.

Modifica all'art. 2 del DPR n. 42/2014

1. Alla lettera f-bis) del comma 1 dell'art. 2 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014 la parola: «mutuo» è sostituita dalla seguente: «finanziamento».

Art. 2.

Modifica all'art. 11 del DPR n. 42/2014

1. Dopo il comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 42/2014 è inserito il seguente:

«1-bis. La domanda di incentivo è presentata:

a) nel caso di cui alla lettera a) del comma 1, al soggetto gestore ai fini dell'ammissione alla graduatoria dell'ambito territoriale provinciale nel quale è stabilita la sede legale o l'unità operativa dell'impresa capofila, o del soggetto capofila, alla quale si riferisce il progetto;

b) nel caso di cui alla lettera b) del comma 1, al soggetto gestore ai fini dell'ammissione alla graduatoria dell'ambito territoriale provinciale nel quale è stabilita la sede legale o l'unità operativa della rete con soggettività giuridica alla quale si riferisce il progetto.»


Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

19R00364



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 agosto 2019, n. 0136/Pres.

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione di contributi a favore delle PMI operanti nel territorio della Regione per la realizzazione, ristrutturazione e ampliamento di sistemi di stoccaggio degli effluenti, in attuazione dell'articolo 3 commi 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità).

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 28 agosto 2019)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità) e in particolare l'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4, che prevede la concessione di contributi in conto capitale alle piccole e medie imprese operanti nel territorio della regione per la realizzazione, ristrutturazione e ampliamento di sistemi di stoccaggio finalizzati all'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, al fine di migliorare i sistemi attualmente utilizzati applicando standard più elevati di quelli prescritti dalla normativa vigente;

Visto il testo del «Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione di contributi a favore delle PMI operanti nel territorio della regione per la realizzazione, ristrutturazione e ampliamento di sistemi di stoccaggio degli effluenti, in attuazione dell'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità)» e ritenuto di emanarlo;

Visto il Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1351 del 31 luglio 2019;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione di contributi a favore delle PMI operanti nel territorio della regione per la realizzazione, ristrutturazione e ampliamento di sistemi di stoccaggio degli effluenti, in attuazione dell'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità)» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante i criteri e le modalità per la concessione di contributi a favore delle PMI operanti nel territorio della regione per la realizzazione, ristrutturazione e ampliamento di sistemi di stoccaggio degli effluenti, in attuazione dell'art. 3, commi 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità).

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 3 commi 1, 2, 3 e 4 della legge regionale 28 dicembre 2018, n. 29 (Legge di stabilità 2019), i criteri e le modalità per la concessione di contributi a favore delle PMI aventi sede operativa nel territorio della regione al fine di migliorare i sistemi di stoccaggio degli effluenti di allevamento per la successiva utilizzazione agronomica.

Art. 2.

Regime di aiuto

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 della Commissione del 25 giugno 2014 che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006 (pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 193 di data 1° luglio 2014), in particolare dell'art. 14 (Aiuti agli investimenti materiali o immateriali nelle aziende).

Art. 3.

Definizioni

1. Ai sensi del presente regolamento si intende per:


a) microimprese, piccole e medie imprese (PMI): imprese che soddisfano i criteri di cui all'allegato I del regolamento (UE) 702/2014;

b) impresa in difficoltà: impresa che si trova nelle condizioni descritte dal punto (14) dell'art. 2 (Definizioni) del regolamento (UE) 702/2014;

c) giovane agricoltore: persona fisica di età non superiore a 40 anni alla data della presentazione della domanda di aiuto, che possiede adeguate qualifiche e competenze professionali e che si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo dell'azienda, come definito dal regolamento (UE) 702/2014;

d) effluenti di allevamento: materiali palabili o non palabili costituiti da stallatico o sue miscele con residui alimentari o perdite di abbeverata o acque di veicolazione delle deiezioni o materiali lignocellulosici utilizzati come lettiera, anche sotto forma di prodotto trasformato;

e) stallatico: gli escrementi o l'urina di animali di allevamento diversi dai pesci d'allevamento, con o senza lettiera ai sensi del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 (Regolamento sui sottoprodotti di origine animale);



f) letami: effluenti di allevamento palabili, provenienti da allevamenti che impiegano la lettiera. Sono equiparate ai letami se provenienti dall'attività di allevamento:

1) le lettiere esauste di allevamenti avicunicoli;

2) le deiezioni di avicunicoli anche non mescolate a lettiera rese palabili da processi di disidratazione naturali o artificiali che hanno luogo sia all'interno, sia all'esterno dei ricoveri;

3) i letami, i liquami o i materiali ad essi assimilati, sottoposti a trattamento di disidratazione o compostaggio;

g) liquami: effluenti di allevamento non palabili. Sono equiparati ai liquami se provenienti dall'attività di allevamento:

1) i liquidi di sgrondo di materiali palabili in fase di stoccaggio;

2) i liquidi di sgrondo di accumuli di letame;

3) le deiezioni di avicoli e cunicoli non mescolate a lettiera;

4) i liquidi di sgrondo dei foraggi insilati;

5) le acque di lavaggio di strutture, attrezzature ed impianti zootecnici non contenenti sostanze pericolose, se mescolate ai liquami e destinate ad utilizzo agronomico;

6) eventuali residui di alimenti zootecnici;

h) utilizzazione agronomica: la gestione degli effluenti di allevamento, dalla loro produzione fino all'applicazione al terreno o al loro utilizzo irriguo o fertirriguo, al fine di consentire alle sostanze nutritive in essi contenute di svolgere un ruolo utile al suolo agricolo, realizzando un effetto concimante, ammendante, irriguo, fertirriguo o correttivo sul terreno, in conformità ai fabbisogni quantitativi e temporali delle colture;

i) zone vulnerabili da nitrati di origine agricola: ai sensi dell'art. 92 del decreto legislativo n. 152/2006, zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente azoto di origine agricola in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi;

j) zone ordinarie: zone di territorio non ricadenti nelle zone vulnerabili.

Art. 4.

Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi di cui al presente regolamento le PMI in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere iscritte nel registro delle imprese della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 (Riordinamento delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura) come attive nel settore dell'allevamento;

b) avere sede operativa nella Regione Friuli-Venezia Giulia;

c) avere costituito, aggiornato e validato il fascicolo aziendale elettronico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173);

d) non essere imprese in difficoltà secondo la definizione di cui all'art. 3, comma 1, lettera b).

Art. 5.

Interventi e costi ammissibili

1. Il contributo è concesso per interventi realizzati sul territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia aventi ad oggetto:

a) nuova realizzazione di sistemi di stoccaggio degli effluenti di allevamento finalizzati alla loro utilizzazione agronomica;

b) ristrutturazione e ampliamento di sistemi esistenti di stoccaggio degli effluenti di allevamento finalizzati alla loro utilizzazione agronomica;

c) realizzazione e adeguamento di coperture dei sistemi di stoccaggio degli effluenti di allevamento realizzati, ristrutturati e ampliati con i contributi di cui al presente regolamento o di coperture di sistemi di stoccaggio già esistenti;

d) acquisto di impianti e attrezzature strettamente connessi ai sistemi di stoccaggio.

2. Sono considerati ammissibili a finanziamento esclusivamente i costi relativi agli interventi previsti al comma 1 sostenuti successivamente alla data di presentazione della domanda di contributo di cui all'art. 9.

3. Sono altresì considerate ammissibili a finanziamento le spese tecniche, quali onorari di professionisti abilitati (architetti, ingegneri, consulenti, ecc.) e onorari per consulenze sulla sostenibilità ambientale ed economica, connesse agli interventi di cui al comma 1, nella misura massima del 10 % del costo ritenuto ammissibile.

Art. 6.

Costi non ammissibili

1. Non sono ammissibili i costi relativi a:

a) imposta sul valore aggiunto (IVA), altre imposte e tasse;

b) capitale circolante;

c) investimenti intesi a conformarsi alle norme unionali in vigore, ad eccezione dei contributi concessi ai giovani agricoltori entro 24 mesi dalla data del loro insediamento;

d) acquisti di impianti e attrezzature di seconda mano;

e) fatture o documenti probatori equivalenti non intestati al soggetto beneficiario;

f) leasing;

g) oneri accessori (quali ad esempio interessi passivi, spese bancarie o postali per bonifici e Riba);

h) manutenzioni ordinarie;

i) lavori eseguiti in economia dal richiedente.

Art. 7.

Costo minimo e massimo e intensità del contributo

1. Il costo minimo ammissibile per singola domanda di contributo è pari a euro 12.000,00 IVA esclusa.

2. Il costo massimo ammissibile per singola domanda di contributo è pari a euro 120.000,00 IVA esclusa.

3. L'intensità del contributo è pari al 40% del costo ritenuto ammissibile.

4. L'intensità del contributo di cui al comma 3 viene elevata al 60% per i giovani agricoltori come definiti all'art. 3, comma 1, lettera c).


Art. 8.

Capacità di stoccaggio e caratteristiche dei sistemi di stoccaggio

1. Sono ammissibili le domande di contributo per sistemi la cui capacità di stoccaggio sia superiore almeno del 5% ai limiti minimi previsti dal decreto del Presidente della Regione n. 3 dell'11 gennaio 2013 (Regolamento recante la disciplina dell'utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati e del programma d'azione nelle zone vulnerabili da nitrati, in attuazione dell'art. 20 della legge regionale n. 16/2008, dell'art. 3, comma 28 della legge regionale n. 24/2009 e dell'art. 19 della legge regionale n. 17/2006), fatto salvo il rispetto delle altre caratteristiche prescritte dal regolamento stesso.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, per il giovane agricoltore come definito dall'art. 3, comma 1, lettera c) entro ventiquattro mesi dalla data del suo insediamento sono ammissibili le domande di contributo per sistemi aventi le caratteristiche prescritte dal regolamento di cui al comma 1.

3. Restano ferme le disposizioni in materia di tutela dei beni culturali e del paesaggio, di tutela ambientale e le altre leggi di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.



Art. 9.

Presentazione delle domande di contributo

1. Il beneficiario presenta la domanda di contributo, corredata della documentazione indicata nel presente articolo, utilizzando il modello di cui all'allegato 1, a pena di inammissibilità entro il 31 marzo di ogni anno, al Servizio competente in materia di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati, di seguito Servizio competente, della Direzione centrale competente in materia di risorse agricole, con una delle seguenti modalità:

a) a mezzo posta elettronica certificata (PEC);

b) a mezzo consegna al protocollo;

c) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento; in tal caso ai fini del rispetto del termine, fa fede la data del timbro apposto in partenza dall'ufficio postale, purché la domanda pervenga entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine finale di presentazione, ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).

2. Alla domanda di contributo è allegata la seguente documentazione:

a) relazione tecnica descrittiva degli interventi da eseguire, comprensiva di planimetrie, superficie degli impianti e riferimenti catastali, firmata in calce da un professionista abilitato;

b) indicazione degli estremi dell'ideone titolo abilitativo edilizio-urbanistico-paesaggistico in possesso del richiedente;

c) computo metrico estimativo delle opere, firmato in calce dal professionista abilitato, redatto sulla base del prezzario regionale dei lavori agricoli e del prezzario regionale dei lavori pubblici vigenti alla data di presentazione della domanda di contributo;

d) per gli investimenti che prevedono l'acquisto di macchinari, attrezzature e impianti: preventivo di spesa redatto su carta intestata del fornitore, datato e firmato, rilasciato antecedentemente alla data di presentazione della domanda di contributo, contenente i dati completi della ditta fornitrice, la descrizione e la tipologia di macchina, attrezzatura, impianto, con le specifiche tecniche e il prezzo unitario, il prezzo complessivo e il periodo di validità del preventivo stesso;

e) quadro riepilogativo dei costi previsti;

f) per opere su beni di terzi, copia del documento attestante il possesso di idoneo titolo giuridico di disponibilità dell'immobile per un periodo almeno pari alla durata del vincolo di destinazione di cui all'art. 15, unitamente ad una formale autorizzazione del proprietario all'esecuzione dell'intervento finanziato;

g) per i giovani agricoltori di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), dichiarazione sostitutiva dell'atto notorio ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, attestante:

1) di essere capo dell'azienda e di non aver assunto precedentemente al primo insediamento responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale nella gestione di un'azienda agricola;

2) la partecipazione a un corso di formazione della durata minima di 150 ore con indicazione dell'istituto e dell'anno di frequenza o il possesso di un titolo di studio quale diploma di perito agrario o agrotecnico oppure diploma di laurea, triennale o quinquennale, in campo agrario, forestale, naturalistico, ambientale o veterinario con indicazione dell'istituto e dell'anno di conseguimento;

h) coordinate bancarie del conto sul quale effettuare l'erogazione del contributo spettante;

i) fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda.

3. Le domande di contributo presentate oltre il termine di cui al comma 1 sono irricevibili.

4. L'allegato 1 al presente regolamento è modificabile con decreto del direttore del servizio competente in materia di utilizzazione agronomica dei fertilizzanti azotati, da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 10.

Istruttoria delle domande e concessione del contributo

1. I contributi di cui al presente regolamento sono concessi con procedimento valutativo a graduatoria, ai sensi dell'art. 36, comma 2 della legge regionale n. 7/2000, in applicazione dei criteri di selezione e di priorità individuati dall'art. 11.

2. Il Servizio competente, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande:

a) comunica l'avvio del procedimento ai sensi degli articoli 13 e 14 della legge regionale n. 7/2000;

b) valuta la completezza della domanda e della documentazione allegata;

c) verifica la sussistenza dei requisiti di ammissibilità dei beneficiari;

d) verifica l'ammissibilità dei costi;

e) richiede eventuali integrazioni ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 7/2000;

f) comunica alle imprese non ammesse i motivi ostativi all'accoglimento della domanda, ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000;

g) approva con decreto la graduatoria delle domande ammesse a finanziamento.

3. Il Servizio competente, entro trenta giorni dalla pubblicazione del decreto di cui al comma 2 lettera g), concede con decreto i contributi spettanti alle imprese beneficiarie fino ad esaurimento delle risorse disponibili, specificando il relativo importo, la tempistica stabilita per l'esecuzione dell'intervento e i termini di presentazione del rendiconto e lo trasmette alle imprese beneficiarie mediante posta elettronica certificata (PEC).

Art. 11.

Criteri di selezione e priorità

1. La selezione delle domande ammissibili a finanziamento e la formazione della graduatoria di cui all'art. 10 sono determinate dalla sommatoria dei punti assegnati in base ai seguenti criteri di selezione e priorità:

a) localizzazione del sito dell'intervento:

1) zone ordinarie: 10 punti;

2) zone vulnerabili da nitrati: 20 punti;

b) dimensione dell'impresa, calcolata in base al numero di unità bovine adulte (UBA) mediamente presenti nell'anno precedente:

1) numero di UBA inferiore o uguale a 50: 20 punti;

2) numero di UBA da 51 a 99: 15 punti;

3) numero di UBA uguale o superiore a 100: 10 punti;

c) tipologia dell'intervento:

1) nuova realizzazione di sistemi di stoccaggio: 20 punti;

2) ristrutturazione e ampliamento di sistemi esistenti di stoccaggio: 15 punti;

3) realizzazione e adeguamento di coperture dei sistemi di stoccaggio: 10 punti;


4) acquisto di impianti e attrezzature strettamente connessi ai sistemi di stoccaggio: 5 punti;

d) impresa assoggettata al sistema di controllo di cui al regolamento (CE) 834/2007 (Biologico): 3 punti.

2. I punti relativi al criterio riguardante la tipologia di intervento sono cumulabili tra loro.

3. A parità di punteggio, si riserva la priorità al soggetto più giovane. Se il richiedente è una società vale la media dell'età dei soci.

4. Qualora risulti ancora parità di punteggio, il criterio di priorità sarà l'ordine cronologico di presentazione delle domande di contributo, con riferimento alla data e all'ora di presentazione delle stesse.



Art. 12.

Varianti

1. Le eventuali varianti proposte devono essere pertinenti alle finalità dell'intervento.

2. Sono ammesse solo varianti che non comportano un superamento del costo ammesso a contributo.

3. Sono considerate varianti la modifica del beneficiario, la modifica del sito di realizzazione dell'intervento, le modifiche tecniche sostanziali delle opere approvate.

4. Ai sensi dell'art. 32-ter della legge regionale n. 7/2000 la modifica del beneficiario per atto tra vivi o per causa di morte è consentita alle seguenti condizioni:

a) il subentrante è in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'accesso al contributo;

b) è verificata la prosecuzione dell'attività in capo al subentrante;

c) è mantenuta, anche parzialmente, l'occupazione dei lavoratori già impiegati nell'impresa originariamente beneficiaria;

d) il subentrante si impegna a rispettare il vincolo di cui all'art. 15 per il periodo residuo.

5. La richiesta di variante è comunicata al Servizio competente che, valutati il mantenimento dei requisiti di ammissibilità del beneficiario e del progetto, entro trenta giorni dalla richiesta ne dispone con decreto l'approvazione o il diniego, dandone comunicazione al beneficiario.

6. Il provvedimento di autorizzazione della variante non incide sui punteggi attribuiti con la graduatoria.

7. Le varianti devono essere approvate precedentemente alla rendicontazione dei costi di cui all'art. 13.

8. Non sono considerate varianti le modifiche di dettaglio o le soluzioni tecniche migliorative, purché contenute nel 10% della spesa ammessa e sempre che non comportino un superamento del costo ammesso a contributo.

Art. 13.

Rendicontazione dei costi ed erogazione dei contributi

1. Per la rendicontazione dei costi sostenuti trova applicazione quanto previsto dagli articoli 41 e 41-bis della legge regionale n. 7/2000. Non è consentita l'erogazione del contributo in via anticipata.

2. Ai fini dell'erogazione del contributo spettante ai sensi del presente regolamento, i beneficiari dichiarano, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), di non essere destinatari di un ordine di recupero pendente a seguito di una precedente decisione della Commissione europea che dichiara un aiuto illegittimo e incompatibile con il mercato interno.

3. Entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui ai commi 1 e 2, il Servizio competente dispone l'erogazione del contributo.

Art. 14.

Proroghe

1. Il termine di conclusione e rendicontazione delle operazioni è prorogabile, su richiesta del beneficiario da presentarsi al Servizio competente, fino ad un massimo di sei mesi, indipendentemente dall'importo del costo totale ammesso.

2. Il Servizio competente, con proprio provvedimento, concede la proroga di cui al comma 1 e lo comunica al beneficiario entro trenta giorni dalla richiesta.

Art. 15.

Vincolo di destinazione

1. Ai sensi dell'art. 32-bis della legge regionale n. 7/2000 il soggetto beneficiario ha l'obbligo di mantenere per la durata di tre anni dalla data dell'ultimo documento di spesa ammesso a rendicontazione:

a) la destinazione dei beni immobili oggetto degli incentivi;

b) l'unità operativa sul territorio regionale.

2. La violazione degli obblighi di cui al presente articolo comporta la rideterminazione del contributo in proporzione al periodo per il quale i vincoli non sono stati rispettati.

3. La verifica del rispetto dei vincoli di destinazione e in generale degli obblighi imposti ai sensi del presente regolamento ha luogo ai sensi dell'art. 7, comma 25 della legge regionale 15 maggio 2002, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2002).

Art. 16.

Revoca del provvedimento di concessione e rideterminazione del contributo

1. Il provvedimento di concessione del contributo è revocato, in particolare, nei seguenti casi:

a) inadempimento o rinuncia del beneficiario;

b) venir meno dei requisiti di ammissibilità al finanziamento;

c) violazione della disposizione sul divieto di cumulo di cui all'art. 17.

2. Il contributo è rideterminato qualora i costi presentati a rendiconto e ritenuti ammissibili risultino inferiori a quelli indicati nel decreto di concessione. Qualora tali costi siano inferiori al limite minimo ammissibile di cui all'art. 7, il contributo è revocato.

3. In caso di revoca del contributo, il beneficiario è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente percepite, secondo quanto previsto dagli articoli 49, 50, 51 e 52 della legge regionale n. 7/2000.

Art. 17.

Divieto di cumulo degli aiuti

1. Gli aiuti di cui al presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti pubblici, ivi compresi gli aiuti concessi a titolo di de minimis, in relazione agli stessi costi ammissibili.

Art. 18.

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni della legge regionale n. 7/2000, della legge regionale n. 14/2002 e quelle del regolamento (UE) 702/2014.

Art. 19.


Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento si applica fino al 30 giugno 2021.

Art. 20.

Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione, per l'anno 2019, le domande di contributo sono presentate entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.



Art. 21.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione a seguito della registrazione del regime di aiuti da parte della Commissione europea, in attuazione dell'art. 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 702/2014.

2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

*(Omissis).**Visto, il Presidente:* FEDRIGA**19R00384**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 14 agosto 2019, n. **0138/Pres.**

Regolamento concernente la concessione di contributi ai Comuni, ai sensi dell'articolo 4, commi da 16 a 18, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), per la realizzazione di progetti comunali di autocompostaggio o di compostaggio di comunità.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia del 28 agosto 2019, n. 35).

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018) ed in particolare l'art. 4, commi da 16 a 18, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere contributi ai comuni per la realizzazione di progetti comunali di autocompostaggio ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), o di compostaggio di comunità di cui al decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266 (Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'art. 180, comma 1-*octies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'art. 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221);

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 978 di data 13 giugno 2019 con la quale è stato approvato in via preliminare il «Regolamento concernente la concessione di contributi ai comuni, ai sensi dell'art. 4, commi da 16 a 18, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), per la realizzazione di progetti comunali di autocompostaggio o di compostaggio di comunità», al fine di acquisire parere da parte del Consiglio delle autonomie locali ai sensi dell'art. 8, comma 3, lettera d) della legge regionale 22 maggio 2015, n. 12 (Disciplina del Consiglio delle autonomie locali del Friuli-Venezia Giulia, modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 26/2014 in materia di riordino del sistema Regione-Autonomie locali e altre norme urgenti in materia di autonomie locali);

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio delle autonomie locali nella seduta del 5 agosto 2019;

Visto il testo del «Regolamento concernente la concessione di contributi ai comuni, ai sensi dell'art. 4, commi da 16 a 18, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), per la realizzazione di progetti comunali di autocompostaggio o di compostaggio di comunità» e ritenuto di emanarlo;

Visto il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, emanato con proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007, n. 17;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 1411 del 9 agosto 2019;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento concernente la concessione di contributi ai comuni, ai sensi dell'art. 4, commi da 16 a la, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 4s (Legge di stabilità 2018), per la realizzazione di progetti comunali di autocompostaggio o di compostaggio di comunità» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento concernente la concessione di contributi ai Comuni, ai sensi dell'art. 4, commi da 16 a 18, della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), per la realizzazione di progetti comunali di autocompostaggio o di compostaggio di comunità.

(Omissis).

Art. 1.

Oggetto


1. Il presente regolamento disciplina i requisiti dei progetti finanziabili, la percentuale di contribuzione, le spese ammissibili, i criteri e le modalità di assegnazione, concessione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 4, comma 16 della legge regionale 28 dicembre 2017, n. 45 (Legge di stabilità 2018), nonché di rendicontazione della spesa.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento:

a) si applicano le definizioni di cui alla parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) e quelle previste dal decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266 (Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'art. 180, comma 1-*octies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'art. 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221);



b) per utilizzatore si intende: il Comune, il singolo utente o l'organismo collettivo che mette in opera e gestisce il compostatore.

Art. 3.

Beneficiari e progetti finanziabili

1. Sono beneficiari dei contributi di cui al presente regolamento i comuni situati sul territorio regionale che intendano realizzare, successivamente alla presentazione della domanda, progetti di prevenzione della produzione di rifiuti volti alla diffusione delle pratiche dell'auto-compostaggio, di cui all'art. 183, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), o del compostaggio di comunità, di cui al decreto ministeriale 29 dicembre 2016, n. 266 (Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'art. 183, comma 1-*octies*, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'art. 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221).

Art. 4.

Requisiti dei progetti

1. I progetti, oggetto di finanziamento, presentano almeno i seguenti contenuti:

a) attività di divulgazione in tema di prevenzione della produzione di rifiuti, compresa l'attività di informazione e sensibilizzazione sui vantaggi del compostaggio e sulle modalità di esecuzione dello stesso;

b) attività di autocompostaggio o di compostaggio di comunità degli scarti organici;

c) verifica dei risultati del progetto, trascorsi dodici mesi dall'avvio del medesimo, sotto il profilo della riduzione della produzione di rifiuti organici e della tariffa.

2. Le attività di cui al comma 1, lettera b) possono essere realizzate, nel rispetto della normativa di settore, direttamente dal comune oppure da utenze, singole o costituite in organismo collettivo, individuate dal comune richiedente e a favore delle quali il comune mette a disposizione, in comodato d'uso gratuito, le compostiere e le altre attrezzature funzionali allo svolgimento delle attività medesime.

3. Le compostiere sono collocate in aree di proprietà comunale o comunque nella disponibilità giuridica dell'utilizzatore.

Art. 5.

Presentazione delle domande di contributo

1. La domanda di contributo è presentata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata, alla Direzione centrale competente in materia di ambiente, Servizio competente in materia di rifiuti, a pena di inammissibilità, entro il primo giugno di ogni anno utilizzando il modello allegato A e disponibile sul sito istituzionale della Regione.

2. La domanda di contributo, sottoscritta dal legale rappresentante del comune o da altro soggetto autorizzato, è corredata della seguente documentazione:

a) relazione descrittiva del progetto, comprensiva della scheda tecnica del compostatore;

b) preventivo dettagliato delle spese da sostenere, redatto in relazione alle voci ammissibili a contributo;

c) dichiarazione in merito all'insussistenza di ulteriori contributi per la medesima finalità;

d) dichiarazione in merito alla detraibilità o indetraibilità dell'IVA;

e) dichiarazione in merito all'osservanza degli adempimenti di cui all'art. 11, comma lettere e) ed f) della legge regionale 20 ottobre 2017, n. 34 (Disciplina organica della gestione dei rifiuti e principi di economia circolare);

f) scheda di autovalutazione di cui all'allegato B.

3. La relazione di cui, al comma 2, lettera a) presenta i seguenti contenuti minimi:

a) descrizione delle modalità di svolgimento delle attività di divulgazione, informazione e sensibilizzazione;

b) indicazione della tipologia di utilizzatore;

c) numero di utenze coinvolte nel progetto e modalità di selezione delle stesse;

d) tipologia, taglia ed ubicazione delle compostiere;

e) descrizione delle eventuali opere edili necessarie alla messa in opera e all'installazione della compostiera, quali coperture, capanni, aree di deposito per la maturazione dei cumuli, recinti o barriere, nonché quelle relative all'allacciamento alla rete idrica, elettrica e fognaria, solo nel caso in cui i lavori edili siano eseguiti dal comune in aree di proprietà comunale;

f) eventuale cronoprogramma delle attività necessarie alla messa in opera della compostiera, solo nel caso in cui siano necessari lavori edili eseguiti dal comune in aree di proprietà Comunale;

g) modalità di utilizzo del compost prodotto con l'indicazione delle aree in cui è impiegato;

h) modalità di verifica dei risultati del progetto.

Art. 6.

Istruttoria delle domande di contributo

1. Il Servizio competente in materia di rifiuti verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per l'accesso al contributo nonché la completezza della relativa domanda, e richiede le necessarie integrazioni fissando, per l'incombente, un termine non superiore a quindici giorni, a pena di decadenza.

Art. 7.

Spese ammissibili a contributo

1. Sono ammissibili a contributo le seguenti spese da sostenere successivamente alla presentazione della domanda:

a) realizzazione di opere edili necessarie per l'ubicazione e la messa in opera del compostatore o per l'accesso controllato allo stesso, solo nel caso in cui l'apparecchiatura sia installata su aree di proprietà comunale e i lavori siano eseguiti dal Comune;

b) acquisto di compostiere;

c) acquisto di trituratori elettrici o meccanici;

d) acquisto di vagliatori meccanici;

e) fornitura di attivatori, integratori ed ammendanti, per la messa in opera della compostiera;

f) allacciamento alla rete idrica, elettrica e fognaria solo nel caso in cui l'apparecchiatura sia installata su aree di proprietà comunale e i lavori siano eseguiti dal Comune;

g) attività di divulgazione, informazione e sensibilizzazione;

h) corso di formazione per il conduttore del compostatore, in caso di compostaggio di comunità.


2. Non sono ammesse a contributo le eventuali spese sostenute per il personale addetto alla gestione e conduzione della compostiera.

3. L'IVA è ammissibile a contributo solo se costituisce un costo per il beneficiario e non è da questi recuperabile.

4. Ai fini dell'ammissibilità delle spese di cui alle lettere c) e d), il Servizio competente valuta che il numero e la tipologia delle attrezzature siano congrui rispetto ai contenuti e alle finalità del progetto. Nel caso in cui il progetto preveda più utilizzatori, le spese di cui alle lettere c) e d) sono ammesse a contributo a condizione che le attrezzature siano messe in condivisione tra gli utilizzatori:

5. Le spese di cui alla lettera g) del comma 1 sono ammesse per un importo pari al dieci per cento del costo di acquisto delle attrezzature funzionali alla realizzazione dell'attività di compostaggio e fino ad un massimo di tremila euro.

6. Le spese di cui alla lettera h) del comma 1 sono ammesse per un massimo di trecento euro.



Art. 8.

Importo del contributo

1. Il contributo è assegnato per un importo pari al cento per cento della spesa ritenuta ammissibile, a fronte del preventivo di cui all'art. 5, comma 2, lettera c) e comunque per un importo massimo di euro 50.000,00.

Art. 9.

Graduatoria e riparto delle risorse

1. Per la concessione dei contributi di cui al presente regolamento si applica la procedura a graduatoria di cui all'art. 36 commi 1 e 2 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei limiti delle risorse finanziarie stanziare nel bilancio regionale per l'anno di riferimento.

2. La graduatoria delle domande di contributo è formata sulla base dei seguenti criteri e rispettivi punteggi come specificati all'allegato C:

- a) utenze coinvolte nel progetto punti da 5 a 15;
- b) compostaggio degli scarti organici provenienti da mense punti da 9 a 10;
- c) tipologia e taglia della compostiera, da 5 a 25 punti;
- d) messa a disposizione di attrezzature, diverse dalle compostiere, funzionali all'attività di compostaggio punti da 0 a 3;
- e) altre attività di assistenza e supporto degli utilizzatori punti da 0 a 3;
- f) disponibilità di strutturante proveniente dalle pertinenze dell'utilizzatore della compostiera, quali sfalci e potature, da 0 a 3.

3. Il punteggio di cui al comma 2, lettera a) è attribuito solo se alla data di presentazione della domanda sono individuate le utenze da coinvolgere nel progetto.

4. Nel caso di parità di posizione nella graduatoria, è data priorità al comune con la più alta percentuale di raccolta differenziata, secondo gli ultimi dati validati dalla Sezione regionale del Catasto dei rifiuti disponibili.

5. La graduatoria ha validità sino ad esaurimento delle risorse stanziare nell'anno di approvazione della graduatoria stessa.

6. Con l'atto di approvazione della graduatoria delle domande ammissibili a contributo si procede al riparto delle risorse finanziarie disponibili.

Art. 10.

Concessione ed erogazione del contributo

1. Fermo restando l'importo ammesso a finanziamento ai sensi degli articoli 7 e 8, il contributo è concesso a fronte dell'importo ammesso suddiviso tra spese correnti e spese d'investimento e non per le singole voci di spesa del preventivo di cui all'art. 5, comma 2, lettera b).

2. Il procedimento di concessione del contributo si conclude entro centoventi giorni dalla scadenza del termine finale stabilito per la presentazione delle domande di contributo.

3. La domanda ammissibile a contributo, ma non totalmente finanziabile a causa dell'insufficiente disponibilità finanziaria, è finanziata a condizione che il soggetto richiedente presenti, a pena di decadenza, entro il termine assegnato dal responsabile del procedimento, una dichiarazione di accettazione del contributo nella misura ridotta e di assunzione, a carico del bilancio del beneficiario, della spesa eccedente tale contributo.

4. Con il provvedimento di concessione è disposta l'erogazione del contributo.

5. Nel caso in cui il progetto preveda la realizzazione di opere edili di cui all'art. 5, comma 3, lettera e), per l'erogazione del contributo si applica l'art. 57 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici).

Art. 11.

Logo regionale

1. Ai comuni beneficiari del contributo è assegnato il logo regionale «ICompost» di cui all'allegato D da esporre sul sito istituzionale e sugli eventuali materiali informativi relativi all'iniziativa oggetto di contributo.

Art. 12.

Cumulabilità

1. Il contributo previsto dal presente regolamento non è cumulabile con altri finanziamenti aventi finalità analoghe.

Art. 13.

Rendicontazione del contributo

1. Il beneficiario invia, entro il termine di ventiquattro mesi dalla data di concessione del contributo, la documentazione di rendicontazione della spesa, redatta ai sensi dell'art. 42 della legge regionale n. 7/2000.

2. Entro il medesimo termine di cui al comma 1, il beneficiario invia una relazione sull'attività svolta e sui risultati del progetto sotto il profilo della riduzione della produzione di rifiuti organici e della tariffa in relazione a quanto previsto all'art. 4, comma 1, lettera c).

Art. 14.

Controlli

1. Il Servizio competente in materia di gestione dei rifiuti può disporre controlli sia attraverso verifiche in loco, sia attraverso verifiche documentali.

Art. 15.

Modulistica

1. Alle eventuali modifiche del modello della domanda di contributo di cui all'allegato A si provvede con decreto del direttore del servizio competente.

Art. 16.


Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale n. 7/2000 e di cui alla legge regionale legge regionale n. 14/2002

Art. 17.

Rinvio dinamico

1. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.



Art. 18.

Norma transitoria

1. In sede di prima applicazione le domande sono presentate entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 19.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. (Omissis).

Visto, il Presidente: FEDRIGA

19R00385

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 20 agosto 2019, n. 0139/Pres.

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione degli incentivi per l'organizzazione dei corsi preparatori per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera *j sexies*, punti da 1 a 5, della legge regionale 6/2008 in attuazione degli articoli 29, comma 1-*bis* e 39, comma 1, lettera *h bis*, della medesima legge.

(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 35 del 28 agosto 2019)

IL PRESIDENTE

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio);

Vista la legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria);

Visto l'art. 3, comma 1, lettera *j-sexies*, punti da 1 a 5, della legge regionale n. 6/2008, il quale prevede in capo alla Regione la funzione di organizzazione degli esami per il conseguimento delle abilitazioni a dirigente venatorio, all'esercizio venatorio, alla caccia di selezione agli ungulati, alla caccia tradizionale agli ungulati, ivi compresa la caccia agli ungulati con cani da seguita e a conduttore di cani da traccia;

Visto l'art. 29, comma 1, della legge regionale n. 6/2008, il quale prevede che per la partecipazione agli esami per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera *j-sexies*, punti da 1 a 5, è richiesto l'attestato di frequenza di un corso preparatorio organizzato dalle associazioni venatorie, dalle organizzazioni professionali agricole o dalle associazioni di protezione ambientale;

Visto l'art. 29, comma 1-*bis*, della legge regionale n. 6/2008, il quale prevede che la Regione concede incentivi fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile ai soggetti di cui al comma 1, dell'art. 29, della legge regionale n. 6/2008, per l'organizzazione dei corsi preparatori di cui al medesimo comma 1;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 12 gennaio 2018, n. 4 con la quale si sono individuati, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 29 suddetto e dalla normativa regionale vigente, i criteri per l'organizzazione dei corsi preparatori di cui al comma 1 del su citato art. 29;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *h-bis*, della legge regionale n. 6/2008, il quale prevede che in esecuzione dell'art. 29, comma 1-*bis*, della legge medesima, sono individuati i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi per l'attività di formazione dei dirigenti venatori e dei cacciatori;

Visto il Documento di economia e finanza regionale (DEFER) 2018, approvato dal Consiglio regionale con deliberazione 13 dicembre 2017, n. 67, recante, tra gli obiettivi strategici e i principali risultati attesi, la predisposizione di nuovi interventi normativi e di pianificazione;

Visto il testo del «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione degli incentivi per l'organizzazione dei corsi preparatori per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera *j-sexies*, punti da 1 a 5, della legge regionale n. 6/2008 in attuazione degli articoli 29, comma 1-*bis* e 39, comma 1, lettera *h-bis*, della medesima legge» e ritenuto di emanarlo;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di Governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera *r*);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 25 giugno 2019, n. 1071;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione degli incentivi per l'organizzazione dei corsi preparatori per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera *j-sexies*, punti da 1 a 5, della legge regionale n. 6/2008 in attuazione degli articoli 29, comma 1-*bis* e 39, comma 1, lettera *h-bis*, della medesima legge» nel testo allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente decreto.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

FEDRIGA

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione degli incentivi per l'organizzazione dei corsi preparatori per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera j-sexies, punti da 1 a 5, della legge regionale n. 6/2008 in attuazione degli articoli 29, comma 1-bis e 39, comma 1, lettera h-bis), della medesima legge.

(Omissis).

Art. 1. Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione degli incentivi per l'organizzazione dei corsi preparatori per il conseguimento delle abilitazioni di cui all'art. 3, comma 1, lettera j-sexies), punti da 1 a 5, della legge regionale 6 marzo 2008, n. 6 (Disposizioni per la programmazione faunistica e per l'esercizio dell'attività venatoria), in attuazione degli articoli 29, comma 1-bis e 39, comma 1, lettera h-bis), della medesima legge regionale, di seguito denominata legge.

Art. 2. Regime di aiuto

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento sono concessi in osservanza delle condizioni di cui al regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato di funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea n. 352 di data 24 dicembre 2013.

2. Ai sensi dell'art. 3 del regolamento (UE) n. 1407/2013 l'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi al beneficiario, o se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, a una medesima «impresa unica», non può superare l'importo di duecentomila euro nell'arco di tre esercizi finanziari, considerando l'esercizio finanziario in corso e i due esercizi finanziari precedenti.

3. Ai fini del riscontro dei limiti di cui al comma precedente, la concessione dell'incentivo è subordinata alla presentazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa) attestante gli aiuti ricevuti dal beneficiario, o se ricorre la fattispecie di cui all'art. 2, paragrafo 2, del predetto regolamento (UE) n. 1407/2013, dall'impresa unica, a norma del regolamento (UE) n. 1407/2013 o di altri regolamenti «de minimis», nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti.

Art. 3. Beneficiari

1. I beneficiari degli incentivi di cui al presente regolamento sono le associazioni venatorie, le organizzazioni professionali agricole e le associazioni di protezione ambientale, di cui all'art. 29, comma 1, della legge.

Art. 4. Tipologia di iniziative finanziabili e costi ammissibili

1. Ai sensi dell'art. 29, commi 1 e 1-bis, della legge, sono ammissibili a finanziamento le seguenti iniziative, organizzate sul territorio regionale secondo i criteri stabiliti con la delibera di Giunta regionale ai sensi dell'art. 29, comma 1-ter, lettera a):

a) corsi finalizzati alla preparazione dei candidati per il conseguimento dell'abilitazione a dirigente venatorio;

b) corsi finalizzati alla preparazione dei candidati per il conseguimento dell'abilitazione all'esercizio venatorio;

c) corsi finalizzati alla preparazione dei candidati per il conseguimento dell'abilitazione alla caccia di selezione agli ungulati, di cui all'art. 5 della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14 (Disciplina dell'esercizio della caccia di selezione per particolari prelievi di fauna selvatica);

d) corsi finalizzati alla preparazione dei candidati per il conseguimento dell'abilitazione alla caccia tradizionale agli ungulati, ivi compresa la caccia agli ungulati con cani da seguita, di cui all'art. 7-bis della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56 (Norme in materia di caccia, di allevamento di selvaggina, di tassidermia, nonché di pesca in acque interne);

e) corsi finalizzati alla preparazione dei candidati per il conseguimento dell'abilitazione a conduttore di cani da traccia di cui all'art. 11-bis, comma 2, della legge.

2. Le iniziative di cui al comma 1 sono svolte successivamente alla presentazione della domanda di incentivo ed entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Art. 5. Divieto di cumulo

1. Gli incentivi concessi ai sensi del presente regolamento non possono essere cumulati con altri aiuti pubblici, ivi compresi gli aiuti concessi a titolo «de minimis» in relazione agli stessi costi ammissibili, nel rispetto dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013.

Art. 6. Spese ammissibili

1. Sono ammissibili a incentivo le spese sostenute dai beneficiari successivamente alla presentazione della domanda di incentivo.

2. Sono considerati ammissibili i costi relativi a:

a) compensi e rimborsi spese per docenze e trasferimenti collegati alla realizzazione dell'iniziativa;

b) spese di organizzazione;

c) spese per locazione dei locali sede del corso di preparazione;

d) spese per acquisto e noleggio attrezzature;

e) spese per materiale didattico attinente il corso di preparazione;

f) spese per cancelleria, tipografiche, postali;

g) imposta sul valore aggiunto (IVA), qualora costituisca un costo per l'associazione o per l'organizzazione professionale.

Art. 7. Modalità e termini di presentazione della domanda

1. Le associazioni venatorie, le organizzazioni professionali agricole o le associazioni di protezione ambientale presentano alla struttura regionale competente in materia, dal 1° gennaio ed entro il 31 maggio di ogni anno, a pena di inammissibilità, domanda di incentivo sottoscritta dal legale rappresentante, redatta in conformità alla vigente normativa in materia di bollo, utilizzando il modello approvato con decreto del direttore del servizio competente e pubblicato sul sito internet della Regione.



2. Qualora le associazioni o organizzazioni professionali prevedano al loro interno una suddivisione in sezioni territoriali, la domanda può essere presentata dal legale rappresentante di ciascuna sezione territoriale con estensione sovracomunale che organizza i corsi di cui al presente regolamento.

3. La domanda di incentivo contiene i seguenti elementi:

a) estremi anagrafici e fiscali del richiedente;

b) indicazione della tipologia dell'iniziativa di cui si chiede il finanziamento.

4. Alla domanda di incentivo è allegata la seguente documentazione:

a) copia dello statuto dell'associazione o dell'organizzazione professionale agricola;

b) atto da cui risulti la nomina a legale rappresentante dei soggetti di cui al comma 1 e 2;

c) relazione illustrativa dell'iniziativa con l'indicazione delle tempistiche di realizzazione della stessa;

d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà relativo agli aiuti de minimis ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante, secondo il modello approvato con decreto del direttore del servizio competente e pubblicato sul sito internet della Regione;

e) fotocopia non autenticata di un documento di identità in corso di validità del soggetto che sottoscrive la domanda;

f) prospetto indicante preventivo di spesa suddiviso sulla base dei costi indicati all'art. 6, comma 2, del presente regolamento e delle eventuali entrate;

g) la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sottoscritta dal legale rappresentante, attestante il rispetto del divieto di cumulo di cui all'art. 5.

5. Ai sensi del comma 3 dell'art. 6 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), le domande devono pervenire all'ufficio competente entro il termine stabilito. In caso spedizione mediante lettera raccomandata, al fine del rispetto dei termini di cui al comma 1, si considera la data del timbro postale, purché la raccomandata pervenga all'ufficio competente entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine. La domanda può essere presentata al Servizio caccia e risorse ittiche della Direzione centrale risorse agroalimentari, forestali e ittiche anche a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo agricoltura@certregione.fvg.it. In tal caso ai fini del rispetto dei termini di cui al comma 1, si considera la data di invio telematico documentata attraverso la ricevuta di avvenuta consegna della posta elettronica certificata.

Art. 8.

Concessione e misura dell'incentivo

1. Ai sensi dell'art. 36, comma 4, della legge regionale n. 7/2000, le domande di incentivo sono istruite secondo l'ordine cronologico di presentazione. Nel caso le disponibilità finanziarie siano insufficienti rispetto alle domande presentate, la concessione dell'incentivo avviene secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande medesime.

2. La misura dell'incentivo concedibile è pari al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 al netto delle entrate previste.

3. Il limite massimo dell'incentivo per ogni singola iniziativa di cui all'art. 4 è di euro 4.000,00.

4. Il limite massimo annuo dell'incentivo per ogni soggetto di cui al comma 1 e 2 dell'art. 7 è di euro 16.000,00.

5. Il decreto di concessione dell'incentivo è emesso entro novanta giorni a decorrere dalla data di ricevimento della domanda di incentivo ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge regionale n. 7/2000.

Art. 9.

Istruttoria

1. Il responsabile dell'istruttoria:

a) verifica la sussistenza delle condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione della domanda per l'accesso all'incentivo, nonché la completezza della relativa domanda;

b) richiede le necessarie integrazioni fissando un termine di quindici giorni;

c) comunica agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda ai sensi dell'art. 16-bis della legge regionale n. 7/2000.

Art. 10.

Rendicontazione ed erogazione dell'incentivo

1. Entro trenta giorni dal termine dalla conclusione dei corsi di cui all'art. 4, comma 1, deve essere presentata, idonea rendicontazione giustificativa delle spese sostenute in base a quanto stabilito dagli articoli 41 e 41-bis e 43 della legge regionale n. 7/2000.

2. Nel caso di associazioni ricadenti nella fattispecie di cui all'art. 43 della legge regionale n. 7/2000, la rendicontazione può essere presentata mediante il modello approvato con decreto del direttore del servizio competente e pubblicato sul sito internet della Regione, corredata di un elenco analitico della documentazione giustificativa per singola voce da sottoporre a verifica contabile a campione.

3. Unitamente alla rendicontazione i beneficiari presentano un prospetto recante l'evidenza delle spese sostenute e la dichiarazione sostitutiva attestante il mantenimento della condizione del divieto di cumulo di cui all'art. 5.

4. Il decreto di liquidazione ed erogazione dell'incentivo è emesso entro novanta giorni dall'acquisizione della rendicontazione di cui al comma 1.

5. L'incentivo è definitivamente determinato ed erogato, verificata la rendicontazione di cui al comma 1, sulla base della spesa rimasta a carico. Nel caso la spesa rimasta a carico risulti inferiore a quella determinata ai sensi dell'art. 8, comma 2, l'incentivo è proporzionalmente rideterminato.

6. La concessione dell'incentivo è revocata in caso di mancata rendicontazione entro il termine previsto al comma 1.

Art. 11.

Rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione nonché della legge regionale n. 7/2000.

Art. 12.

Disposizioni transitorie

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 14, della legge regionale 27 marzo 2018, n. 12 (Disposizioni in materia di cultura, sport, risorse agricole e forestali, risorse ittiche, attività venatoria e raccolta funghi, imposte e tributi, autonomie locali e coordinamento della finanza pubblica, funzione pubblica, infrastrutture, territorio, ambiente, energia, attività produttive, cooperazione, turismo, lavoro, biodiversità, paesaggio, salute e disposizioni istituzionali), in sede di prima applicazione sono ammissibili a incentivo per la realizzazione dei corsi di cui all'art. 4 le spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2018 fino alla data di entrata in vigore del presente regolamento. A tal fine:

a) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore, del presente regolamento sono presentate a pena di decadenza le domande per le spese sostenute nell'anno 2018 unitamente alla rendicontazione delle medesime. Entro novanta giorni dalla presentazione della domanda è emesso decreto di liquidazione previa istruttoria ai sensi degli articoli 8, 9 e 10 del presente regolamento;

b) a decorrere dal trentesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ed entro il 30 settembre 2019 sono presentate a pena di decadenza le domande per le spese relative all'anno 2019 anche con riferimento alle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2019. Per i corsi già conclusi alla data di entrata in vigore del presente regolamento la rendicontazione della spesa di cui all'art. 10 è presentata unitamente alla domanda.



Art. 13.
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Visto, il Presidente: FEDRIGA

19R00386

REGIONE BASILICATA

LEGGE REGIONALE 18 settembre 2019, n. 14.

Rendiconto generale per l'esercizio finanziario 2017 della Regione Basilicata.

(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata - Speciale - n. 33 del 19 settembre 2019)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rendiconto generale

Il rendiconto generale della Regione Basilicata, redatto ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni, alla chiusura dell'esercizio finanziario 2017 è approvato con le risultanze indicate negli articoli seguenti.

Art. 2.

Stanziamenti dell'esercizio 2017

Previsioni iniziali di competenza (a pareggio)	euro	4.027.629.801,19
Variazioni di competenza	- euro	85.509.789,99
Previsioni definitive di competenza	euro	3.942.120.011,20
Previsioni iniziali di cassa (in entrata)	euro	5.025.730.365,94
Variazioni di cassa (in entrata)	- euro	415.122.948,79
Previsioni finali di cassa (in entrata)	euro	4.610.607.417,15
Previsioni iniziali di cassa (in spesa)	euro	4.670.964.693,61

Variazioni di cassa (in spesa)	- euro	68.988.348,40
Previsioni finali di cassa (in spesa)	euro	4.601.976.345,21

Art. 3.

Avanzo iniziale e Fondo pluriennale vincolato d'entrata

Avanzo al 1° gennaio 2017	euro	123.411.530,19
Fondo pluriennale vincolato in entrata	euro	190.832.125,04

Art. 4.

Fondo pluriennale vincolato in spesa

Il Fondo pluriennale vincolato in spesa al 31 dicembre 2017 è quantificabile in euro 211.482.874,31.

Art. 5.

Entrate di competenza dell'esercizio 2017

Le entrate accertate per la competenza dell'esercizio 2017, ammontano a complessivi euro 2.116.763.633,94 le riscossioni risultano pari ad euro 1.635.616.096,27; i residui attivi della gestione competenza ammontano ad euro 481.147.537,67.

Art. 6.

Spese di competenza dell'esercizio 2017

Le spese impegnate per la competenza dell'esercizio 2017 ammontano ad euro 2.141.221.371,25; i pagamenti sono pari ad euro 1.793.162.551,11; i residui passivi della gestione competenza ammontano ad euro 348.058.820,14.

Art. 7.


Residui attivi antecedenti all'esercizio 2017

I residui attivi iniziali provenienti dagli esercizi antecedenti al 2017, ammontavano ad euro 1.183.501.512,11, dei quali nel corso della gestione sono stati riscossi euro 627.332.066,59, sono stati oggetto di cancellazione euro 48.417.439,92 e di maggiore incasso euro 4,04. L'ammontare complessivo di residui attivi provenienti dalle gestioni antecedenti al 2017 ancora conservati nel conto del bilancio, al 31 dicembre 2017, ammonta ad euro 507.752.009,64.

Art. 8.

Residui passivi antecedenti all'esercizio 2017

I residui passivi iniziali provenienti dagli esercizi antecedenti al 2017, ammontavano ad euro 443.685.288,69, dei quali nell'esercizio 2017 sono stati pagati euro 227.576.903,26 e sono stati oggetto di cancellazione euro 7.195.856,73.



L'ammontare complessivo di residui passivi provenienti dalle gestioni precedenti ancora conservati nel conto del bilancio, al 31 dicembre 2017, ammonta ad euro 208.912.528,70.

Art. 9.

Residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2017

I residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2017 risultano complessivamente stabiliti nelle seguenti somme:

somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio 2017 (art. 2)	euro	481.147.537,67
somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi antecedenti al 2017	<u>euro</u>	<u>507.752.009,64</u>
Totale residui attivi al 31 dicembre 2017	euro	988.899.547,31

Art. 10.

Residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2017

I residui passivi alla chiusura dell'esercizio 2017 risultano complessivamente stabiliti nelle seguenti somme:

somme rimaste da pagare per spese impegnate per la competenza propria dell'esercizio 2017 (art. 3)	euro	348.058.820,14
somme rimaste da pagare sui residui degli esercizi antecedenti al 2017	<u>euro</u>	<u>208.912.528,70</u>
Totale residui passivi al 31 dicembre 2017	euro	556.971.348,84

Art. 11.

Situazione di cassa

La situazione di cassa dell'esercizio 2017 è determinata come segue:


Fondo di cassa al 1° gennaio 2017	euro	66.965.946,47
Riscossioni dell'esercizio 2017		
in conto residui	euro	627.332.066,59
in conto competenza	euro	1.635.616.096,27
Totale riscossioni	euro	2.262.948.162,86
Pagamenti dell'esercizio 2017		
in conto residui	euro	227.576.903,26
in conto competenza	euro	1.793.162.551,11
Totale pagamenti	euro	2.020.739.454,37
Fondo di cassa al 31 dicembre 2017	euro	309.174.654,96

Art. 12.

Risultato di amministrazione

Ai sensi del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modificazioni ed integrazioni «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi», il risultato di amministrazione al 31 dicembre 2017 è quantificato in euro 529.619.979,12 come risulta dai seguenti dati:

Fondo di cassa al 31 dicembre 2017	euro	309.174.654,96
Residui attivi alla chiusura dell'esercizio 2017	euro	988.899.547,31



Residui passivi al 31 dicembre 2017	euro	556.971.348,84
Fondo pluriennale vincolato al 31 dicembre 2017	euro	211.482.874,31
Avanzo di amministrazione al 31 dicembre 2017	euro	529.619.979,12
Parte accantonata	euro	82.349.554,73
Parte vincolata	euro	491.557.782,49
Disavanzo accertato al 31 dicembre 2017	- euro	44.287.358,09
di cui:		
disavanzo derivante dall'esercizio 2016	euro	23.569.535,95
disavanzo derivante dall'esercizio 2017	euro	20.717.822,14

Art. 13.

Conto economico

Il conto economico per l'anno 2017, redatto ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni è approvato nelle seguenti risultanze:

Componenti positivi della gestione	+ euro	1.807.806.972,46
Componenti negativi della gestione	- euro	1.803.786.977,71
Proventi ed oneri finanziari	- euro	6.228.204,38
Rettifiche di valore attività finanziarie	euro	0,00
Proventi ed oneri straordinari	- euro	71.690.234,66
Imposte	- euro	4.080.647,74
Risultato dell'esercizio	- euro	77.979.092,03

Art. 14.

Conto del patrimonio

Il conto generale del patrimonio per l'anno 2017, redatto ai sensi delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 118/2011 e successive modificazioni ed integrazioni è approvato nelle seguenti risultanze:


Totale attivo	euro	1.825.260.700,05
Totale passivo e patrimonio netto (al netto del risultato dell'esercizio)	euro	1.903.239.792,08
Risultato dell'esercizio	- euro	77.979.092,03
Totale passivo e patrimonio netto	euro	1.825.260.700,05

Art. 15.

Ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo n. 118/2011 «Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42» i contenuti di dettaglio delle risultanze di rendiconto sono riportate nei seguenti allegati:

1) Allegato A - Schemi di rendiconto 2017 ai sensi dell'art. 11, comma 1, lettera *b*) del decreto legislativo n. 118/2011;

2) Allegato B - Rendiconto consolidato giunta-consiglio ai sensi dell'art. 11, commi 1 e 8 del decreto legislativo n. 118/2011.



Art. 16.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Basilicata.

Potenza, 18 settembre 2019

BARDI

(*Omissis*).

19R00398

REGIONE SICILIA

LEGGE 7 giugno 2019, n. 8.

Norme per lo sviluppo del turismo nautico. Disciplina dei marina resort. Norme in materia di elezioni degli organi degli enti di area vasta.

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana - Parte I - n. 27 dell'11 giugno 2019

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

NORME PER LO SVILUPPO DEL TURISMO NAUTICO.

DISCIPLINA DEI MARINA RESORT

Art. 1.

Finalità

1. La Regione, nell'esercizio delle attribuzioni di cui all'art. 14, lettera *n*) dello Statuto regionale ed in armonia con le finalità di cui all'art. 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, riconosce e promuove il turismo nautico quale strumento per lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio.

2. Al fine di sostenere lo sviluppo del settore del turismo nautico la Regione riconosce i marina resort, come definiti dall'art. 2, e disciplina le modalità per il loro insediamento e le competenze sui procedimenti autorizzatori e di controllo da parte della Regione stessa e dei Comuni.

Art. 2.

Marina resort

1. Per le finalità di cui alla presente legge sono definiti come «marina resort» le strutture turistico-ricettive all'aperto, organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato, in possesso dei requisiti tecnici e idonee a fornire i servizi accessori alla sosta e al pernottamento previsti dalle specifiche disposizioni attuative.

2. Al fine della equiparazione dei marina resort alle strutture ricettive all'aria aperta, i requisiti minimi sono previsti dal decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 6 luglio 2016.

3. Lo specchio acqueo presso cui insistono i marina resort presenta le caratteristiche di idoneità dei fondali all'approdo previste dalla vigente disciplina statale e comunitaria e risulta opportunamente attrezzato di aspiratore per le acque nere di bordo, di individuazione numerica dei posti-barca, con presenza di adeguati servizi per la pulizia giornaliera dello specchio acqueo.

4. I soggetti gestori, autorizzati ai sensi delle previsioni di cui all'art. 3, assicurano:

a) la sorveglianza continua della struttura ricettiva durante i periodi di apertura;

b) la presenza, in via continuativa, all'interno della struttura ricettiva, del titolare o di un suo delegato;


c) un'adeguata informazione ai soggetti fruitori dei servizi sulle caratteristiche marittime dello specchio acqueo e le prescrizioni eventualmente vigenti per l'accesso e l'uscita dei natanti dall'area ricettiva.

5. Entro il termine inderogabile di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore per le infrastrutture, la mobilità e i trasporti, d'intesa con l'Assessore per il turismo, lo sport e lo spettacolo, con apposita deliberazione definisce le modalità di apertura e di esercizio dei marina resort nonché la relativa classificazione.

Art. 3.

Procedimento amministrativo

1. L'avvio delle attività di marina resort è soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, da presentare al comune presso cui le strutture sono ubicate. La segnalazione certificata di inizio attività sostituisce altresì l'autorizzazione di cui all'art. 231 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265.



2. La segnalazione certificata di inizio attività è redatta su modulo predisposto dal comune sulla base del modello regionale di cui al comma 4. Nella dichiarazione sono indicati la denominazione, la capacità ricettiva, il periodo di apertura stagionale o annuale, l'ubicazione.

3. Il comune può in ogni momento verificare la sussistenza dei requisiti dichiarati, la veridicità delle certificazioni e delle dichiarazioni prodotte e le condizioni di esercizio delle strutture.

4. Entro il termine inderogabile di trenta giorni dalla data di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 5 dell'art. 2, il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, con decreto del dirigente generale, adotta il modello regionale per la segnalazione certificata di inizio attività dei marina resort.

5. Presso il Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti è istituita un'anagrafe regionale delle strutture di marina resort. A tal fine i comuni sono tenuti a trasmettere ed aggiornare, entro quindici giorni dalla ricezione delle segnalazioni certificate, copia delle stesse al Dipartimento regionale.

6. L'elenco delle strutture di marina resort viene reso pubblico e fruibile sul web a cura del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, d'intesa con il Dipartimento regionale del turismo, sport e spettacolo anche al fine di renderlo accessibile sulle pagine web destinate alla promozione turistica della Sicilia.

7. Le strutture già esistenti ed in attività alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso di tutti i requisiti previsti dall'art. 2, possono, mediante comunicazione al comune in cui sono insediate ed al Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, ottenere il riconoscimento dell'attività per tutti gli effetti di cui alla presente legge.

Art. 4.

Canoni per l'utilizzo del demanio marittimo

1. Per gli esercizi finanziari 2019 e 2020, i canoni per l'utilizzo del demanio marittimo relativi all'insediamento delle strutture, determinati ai sensi della vigente disciplina, sono ridotti fino al venti per cento.

2. Per gli esercizi finanziari 2019 e 2020, durante il periodo di costruzione, con l'apporto della finanza pubblica e privata e su aree demaniali in concessione, di porti e/o marine e, in fase di gestione, fino al raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario del progetto e, comunque, per un massimo di cinque anni, i canoni sono ridotti fino al venticinque per cento.

3. Le minori entrate discendenti dall'applicazione del presente articolo, quantificate in 420 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020 trovano copertura mediante riduzione di pari importo delle dotazioni previste dal bilancio della Regione per gli stessi esercizi al capitolo 215704 - acc. 1001.

Art. 5.

Boat and breakfast

1. Le disposizioni dei precedenti articoli trovano altresì applicazione, ove compatibili, per le attività di *boat and breakfast* quale struttura ricettiva all'aria aperta.

Art. 6.

Disposizioni di rinvio a norme statali

1. Ai fini della determinazione della rendita catastale, alle strutture dedicate alla natura da diporto si applica l'art. 1, comma 21, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

2. In applicazione dell'art. 32 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito con modificazioni della legge 11 novembre 2014, n. 164, le prestazioni all'interno delle strutture dei marina resort sono soggette all'applicazione del tributo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, nella medesima misura per come determinata ai sensi della Tabella A, parte III, n. 120 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 633/1972.

TITOLO II

NORME IN MATERIA DI ELEZIONI

DEGLI ORGANI DEGLI ENTI DI AREA VASTA

Art. 7.

Rinvio delle elezioni degli organi degli enti di area vasta

1. Alla legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 e successive modifiche ed integrazioni sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 dell'art. 6, dopo le parole «In sede di prima applicazione della presente legge la data dell'elezione è fissata dal Presidente della Regione con il decreto di cui al comma 1» sono inserite le parole «in una domenica compresa tra il 1° aprile ed il 30 aprile 2020»;

b) al comma 7 dell'art. 14-*bis* le parole «in una domenica compresa tra il 15 aprile ed il 30 giugno 2019» sono sostituite dalle parole «in una domenica compresa tra il 1° aprile ed il 30 aprile 2020»;


c) all'art. 51 le parole «e comunque non oltre il 31 luglio 2019» sono sostituite dalle parole «e comunque non oltre il 31 maggio 2020».

2. Le elezioni indette con il decreto del Presidente della Regione n. 538 del 26 aprile 2019 sono annullate. Le elezioni dei Consigli metropolitani sono indette dai rispettivi sindaci metropolitani in conformità alle disposizioni del presente articolo.

Art. 8.

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.



2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 giugno 2019

MUSUMECI

*Assessore regionale
per le autonomie locali
e la funzione pubblica*
GRASSO

19R00390

LEGGE 20 giugno 2019, n. 9.

Norme per la salvaguardia della cultura e delle identità marine e per la promozione dell'economia del mare. Disciplina della pesca mediterranea in Sicilia.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana - Parte I n. 30 del 28 giugno 2019 (n. 27)).

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

STRUMENTI DI PROGRAMMAZIONE, GESTIONE E COOPERAZIONE
DELLE ATTIVITÀ DI PESCA

Art. 1.

Oggetto, principi e finalità

1. In attuazione dell'art. 14, comma 1, lettera *l*), dello Statuto, la presente legge disciplina il sostegno della regione alla pesca mediterranea. A tale fine la regione persegue i seguenti obiettivi:

a) definire e tutelare l'identità e la specificità della pesca mediterranea coniugando sostenibilità economica, sociale, culturale e ambientale;

b) modernizzare, innovare e valorizzare le attività degli imprenditori ittici favorendo l'esercizio delle seguenti attività connesse: la vendita diretta, la tutela ambientale, la pesca turistica (o pescaturismo), il turismo ittico (o ittiturismo), le attività didattiche;

c) valorizzare i prodotti ittici siciliani attraverso l'informazione ai consumatori, la tutela e la trasparenza del mercato;

d) sviluppare le seguenti infrastrutture di filiera: mercati del pescatore, mercati ittici, porti e luoghi di sbarco;

e) tutelare le tradizioni culturali del mondo della pesca e il loro valore antropologico e pedagogico;

f) preservare il patrimonio culturale dei borghi marinari, delle tonnare fisse, delle barche da pesca tradizionali quali le feluche e delle altre tipologie di pesca storica;

g) sostenere le relazioni e la cooperazione transfrontaliera mediterranea attraverso specifiche misure di intervento per la valutazione, la creazione e la gestione di adeguate zone di protezione, di ripopolamento degli stock ittici e di recupero degli ecosistemi associati;

h) contrastare tutte le forme di pesca illegale.

2. La regione promuove l'aggregazione produttiva riconoscendo ai soggetti economici, alle organizzazioni sociali e agli enti locali un ruolo specifico per la modernizzazione e lo sviluppo del settore ittico e per la tutela e la salvaguardia delle produzioni ittiche e dell'ambiente.

Art. 2.

Piani di gestione locale

1. La regione favorisce, attraverso i Piani di gestione locale, un sistema di pesca conforme al principio dello sviluppo sostenibile, come definito dall'art. 3-*quater* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e basato sull'uso delle risorse locali. A tal fine valorizza le reti di connessione delle imprese produttive attraverso il sostegno all'innovazione ed il coinvolgimento degli enti di ricerca.

2. Gli obiettivi del Piano di gestione locale sono:

a) la definizione di modelli di sviluppo per la modernizzazione del settore ittico locale e la salvaguardia dei livelli occupazionali e reddituali;

b) l'uso sostenibile delle risorse ittiche, attraverso la gestione responsabile delle attività di pesca nelle acque territoriali siciliane e l'introduzione di sistemi di gestione mediante periodi di arresto temporaneo non obbligatori;

c) la salvaguardia delle attività di pesca tradizionale e storica locale.

3. I Piani di gestione locale disciplinano:

a) la tipologia degli attrezzi da pesca, il numero e la dimensione, le modalità di impiego e la composizione delle catture che possono essere tenute a bordo durante la pesca con tali attrezzi;

b) la definizione delle aree e dei periodi nei quali le attività di pesca sono vietate o sottoposte a restrizioni spaziali e temporali dinamiche;

c) le misure specifiche volte a ridurre l'impatto delle attività di pesca sugli ecosistemi marini vulnerabili e sulle specie «non bersaglio»;

d) le misure specifiche per accrescere la selettività degli attrezzi da pesca;

e) le misure specifiche per ridurre i rigetti in mare;

f) i diritti esclusivi di pesca nell'ambito dell'area del Piano di gestione, al fine di salvaguardare la riproduttività, il mantenimento delle popolazioni ittiche e la biodiversità ittica.



4. Il Piano di gestione locale interessa aree omogenee per caratteristiche alieutiche, amministrative, fisiografiche ed ecologiche entro le 12 miglia dalla costa.

5. L'area interessata dal Piano di gestione locale non può essere inferiore a 50 km di costa marina e coinvolge un numero di imbarcazioni non inferiore a quaranta. Tali limiti non sono richiesti per i Piani di gestione relativi alle isole minori.

6. I soggetti attuatori del Piano di gestione locale devono rappresentare almeno il 70 per cento delle imbarcazioni da pesca autorizzate ad esercitare la pesca artigianale costiera e regolarmente iscritte negli uffici marittimi in cui ricade l'area di gestione individuata.

7. È istituita presso il Dipartimento regionale della pesca mediterranea l'anagrafe regionale della ricerca scientifica nel settore della pesca e dell'ambiente marino, al fine di incentivare la condivisione dei risultati della ricerca, dell'innovazione e della tecnologia per lo sviluppo dell'economia blu sostenibile.

8. I Consorzi di gestione della pesca artigianale (Co.ge.pa.) di cui al comma 10, indicano l'organismo scientifico incaricato del supporto tecnico-scientifico all'attività progettuale del Piano di gestione locale e alla sua attuazione individuandolo tra gli enti o istituti di ricerca pubblici inseriti nell'anagrafe di cui al comma 7.

9. Presso il Dipartimento regionale della pesca mediterranea è istituito il tavolo di coordinamento dei Piani di gestione locale. Tale coordinamento assicura il raccordo normativo e amministrativo con i piani di gestione nazionali e internazionali.

10. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Dipartimento regionale della pesca mediterranea individua, attraverso procedure ad evidenza pubblica, i Co.ge.pa. responsabili dei Piani di gestione locale.

Art. 3.

Cooperazione mediterranea transfrontaliera

1. La regione promuove, attraverso l'Osservatorio della pesca mediterranea «Giovanni Tumbiolo», l'istituzione, nell'ambito della cooperazione transfrontaliera e nel rispetto delle norme sul diritto della navigazione e dei trattati internazionali sulla pesca, di un'area pilota di sperimentazione ed applicazione di misure condivise per la promozione delle risorse ittiche e per la tutela degli ecosistemi nello stretto di Sicilia.

Art. 4.

Rete di coordinamento dei comuni marinari siciliani

1. Presso il Dipartimento regionale della pesca mediterranea è istituita la rete di coordinamento dei comuni marinari siciliani. Tale rete provvede alla definizione e all'attuazione di politiche finalizzate allo sviluppo delle infrastrutture, quali porti pescherecci, mercati ittici, sale per la vendita all'asta, siti di sbarco e ripari di pesca, strutture per la raccolta di scarti e rifiuti del mare, e alla promozione dei lavoratori, con particolare riguardo a:

a) la formazione professionale, l'apprendimento permanente, la diffusione delle conoscenze di carattere sociale, economico, giuridico, scientifico nonché l'acquisizione di nuove competenze professionali connesse alla gestione sostenibile degli ecosistemi marini;

b) i collegamenti in rete e gli scambi di esperienze e buone pratiche tra le parti interessate.

2. I comuni costieri del territorio regionale possono chiedere di aderire alla Rete dei comuni marinari siciliani.

Capo II

TUTELA DELLE TRADIZIONI CULTURALI DELLA PESCA

Art. 5.

Registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari

1. È istituito presso il Dipartimento regionale della pesca mediterranea il registro delle identità della pesca mediterranea e dei borghi marinari. Il registro è tenuto in modalità telematica ed è consultabile per finalità didattiche e divulgative.

2. Il registro è redatto in conformità alle indicazioni della Commissione intergovernativa per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale dell'Unesco, anche al fine di contribuire ad implementare la «Lista rappresentativa del Patrimonio culturale immateriale» (*Representative list of the Intangible Cultural Heritage of Humanity*) e la «Lista del Patrimonio immateriale che necessita di Urgente tutela» (*List of Intangible Cultural Heritage in Need of Urgent Safeguarding*).

3. Il registro contiene:

a) l'identificazione, la documentazione e classificazione dei saperi e delle conoscenze marinare e delle tradizioni orali;

b) l'indicazione delle misure tecniche degli attrezzi da pesca tradizionale.

4. In apposita sezione del registro sono indicate altresì le azioni da intraprendere per la salvaguardia del patrimonio culturale marinaro e per la promozione della filiera ittica mediterranea.

5. Apposite sezioni del registro riportano:

a) la descrizione degli attrezzi utilizzati e i metodi di cattura per la pesca nel Mediterraneo;

b) il censimento dei dati sugli opifici dediti alla trasformazione e conservazione dei prodotti ittici;

c) la documentazione relativa alle tipologie e modalità di trasformazione e conservazione del pescato;


d) l'individuazione di fonti storiche e bibliotecarie contenenti nozioni riguardanti la pesca nel Mediterraneo;

e) il censimento dei maestri d'ascia nel Mediterraneo;

f) il censimento dei borghi marinari;

g) il censimento delle tonnare fisse;

h) il censimento dei mercati ittici siciliani con i dati delle relative attività.



6. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge i sindaci chiedono l'inserimento dei borghi marinari e delle tonnare fisse presenti nel proprio territorio nelle relative sezioni del registro di cui al presente articolo.

Art. 6.

Tutela e valorizzazione delle feluche

1. La regione riconosce e valorizza il sistema tradizionale di pesca delle feluche dello stretto di Messina.

2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Dipartimento regionale della pesca mediterranea approva il programma di valorizzazione che contiene:

a) l'individuazione di risorse e strategie finalizzate alla diversificazione del reddito dei pescatori impiegati nel sistema di pesca delle feluche tramite lo sviluppo di attività complementari o connesse;

b) l'individuazione di risorse e incentivi alla ricerca scientifica, storica, etnografica e antropologica sulla pesca tradizionale del pescespada e delle altre specie di «grandi pelagici» nell'area dello stretto di Messina;

c) l'individuazione di strategie per il potenziamento dell'uso del sistema tradizionale di pesca attraverso:

1) la specifica formazione degli operatori;

2) la promozione di campagne di informazione e sensibilizzazione rivolte ai consumatori;

3) incentivi volti al conseguimento di certificazioni sulla sostenibilità del sistema di pesca tradizionale;

d) l'individuazione di strategie per l'istituzione di un disciplinare del sistema di pesca tradizionale, anche al fine dell'istituzione di marchi regionali ovvero di altri marchi di tutela a carattere nazionale o europeo;

e) la promozione culturale e turistica connessa al sistema tradizionale di pesca delle feluche dello stretto di Messina.

Art. 7.

Strade e Rotte del tonno rosso

1. La regione, al fine di valorizzare il patrimonio storico, culturale e antropologico delle tonnare fisse attraverso la qualificazione e l'incremento dell'offerta turistica integrata, disciplina la realizzazione delle strade e delle rotte del tonno rosso, di seguito definite strade del tonno.

2. Le strade del tonno sono itinerari turistici ove insistono tonnare fisse, attività di pesca, trasformazione ittica, musei del mare, aree marine protette.

3. Il Dipartimento regionale della pesca mediterranea, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana il disciplinare tipo delle strade del tonno contenente criteri e modalità per il riconoscimento.

4. Le strade del tonno sono promosse da comitati appositamente costituiti ai sensi degli articoli 39 e seguenti del codice civile.

5. I comitati svolgono i seguenti compiti:

a) realizzano e gestiscono la strada del tonno nel rispetto del disciplinare;

b) promuovono la conoscenza della strada del tonno;

c) collaborano con la regione e con gli enti locali interessati per l'inserimento della strada del tonno nei diversi strumenti di promozione turistica;

d) vigilano sulla corretta attuazione delle iniziative da parte dei soggetti interessati e sul rispetto del disciplinare.

Capo III

COMMERCIO DEI PRODOTTI ITTICI

Art. 8.

Vendita diretta dei prodotti ittici

1. La vendita diretta è la cessione dei propri prodotti effettuata dall'imprenditore ittico al consumatore senza intermediazione ed è considerata attività connessa alla attività principale ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

2. La vendita diretta può avvenire mediante la cessione da bordo del peschereccio, su aree pubbliche in forma itinerante e non itinerante ovvero in locale aperto al pubblico.

3. La cessione da bordo del peschereccio è consentita in porti pescherecci, luoghi di sbarco e ripari da pesca autorizzati o zone demaniali adiacenti.

4. L'imprenditore ittico che vende direttamente dal peschereccio, dal luogo di sbarco, dal banco di vendita sul punto di appoggio, dal riparo di pesca o da zone demaniali adiacenti piccoli quantitativi di pescato è esonerato dagli adempimenti di cui all'art. 58, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1224/2009 del Consiglio del 20 novembre 2009 e all'art. 35, comma 4, del regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013, nei modi e nei limiti ivi previsti.

Art. 9.

Mercati ittici all'ingrosso

1. Per mercato all'ingrosso dei prodotti ittici si intende lo stabilimento riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 e del regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, in cui avviene la contrattazione dei prodotti conferiti da parte dei produttori singoli e da cooperative fra produttori e loro consorzi nonché da operatori commerciali all'ingrosso. Gli edifici, le attrezzature e gli altri impianti e servizi, posti a disposizione degli operatori economici del settore ittico, costituiscono i mercati per il commercio all'ingrosso dei prodotti ittici. I mercati possono essere gestiti da soggetti pubblici, da privati o da soggetti giuridici misti.

2. Per commercio all'ingrosso si intende quello di cui all'art. 2 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 e successive modifiche e integrazioni.



3. Per operatori economici del settore ittico si intendono i soggetti di cui all'art. 10 della legge 25 marzo 1959, n. 125 e successive modifiche ed integrazioni. L'attività di commercio all'ingrosso di prodotti ittici fuori dai mercati è subordinata al possesso dell'autorizzazione rilasciata dalle autorità competenti.

4. Nei mercati ittici all'ingrosso è vietata la vendita al dettaglio nelle stesse fasce orarie in cui si esercita la vendita all'ingrosso.

5. L'affidamento della gestione dei mercati ittici a soggetti privati è subordinata all'espletamento di apposita procedura ad evidenza pubblica.

Art. 10.

Organizzazione dei produttori ittici e dell'acquicoltura

1. La regione riconosce e valorizza il ruolo delle organizzazioni di produttori ittici e dell'acquicoltura di cui al regolamento (UE) n. 1379/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2013.

Art. 11.

Vigilanza sanitaria e controllo sulle specie ittiche all'interno dei mercati ittici

1. Presso i mercati ittici è effettuato dalle ASP il servizio di vigilanza sanitaria e di controllo sulle specie e qualità dei prodotti ittici, al quale è preposto un medico veterinario.

2. L'ente gestore del mercato mette a disposizione del medico veterinario i locali, le attrezzature ed il personale necessario per lo svolgimento delle sue funzioni.

Art. 12.

Polizia e vigilanza all'interno dei mercati ittici

1. Il servizio di polizia nei mercati ittici è assicurato dal Comando di polizia locale dei rispettivi comuni ovvero da istituti di vigilanza privati incaricati dai comuni medesimi. I relativi oneri sono a carico dei comuni.

2. Il servizio di vigilanza nei mercati:

a) assicura il mantenimento dell'ordine all'interno del mercato e nelle immediate adiacenze nonché l'osservanza, da parte degli operatori e dei frequentatori, delle norme di legge e di regolamento attinenti ai mercati stessi;

b) fornisce collaborazione agli organi preposti alla direzione del mercato nello svolgimento dei compiti agli stessi attribuiti, attuandone le direttive;

c) agevola la circolazione e la sosta dei veicoli all'interno e nelle immediate adiacenze del mercato;

d) impedisce l'ingresso nei mercati di persone non autorizzate nonché di coloro che siano stati sospesi o esclusi dai mercati;

e) impedisce e reprime qualsiasi atto che possa comunque ostacolare il regolare andamento dei mercati e interviene collaborando con il personale sanitario al controllo sotto il profilo igienico-sanitario.

Capo IV

PESCA PROFESSIONALE E ATTIVITÀ CONNESSE

Art. 13.

Attività di pesca professionale

1. La pesca professionale è l'attività definita dall'art. 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e successive modifiche e integrazioni.

2. Il pescaturismo e l'ittiturismo sono attività di pesca professionale ai sensi dell'art. 2 del decreto legislativo n. 4/2012.

3. Le attività di pescaturismo e di ittiturismo possono essere esercitate anche nelle aree marine protette, purché la specifica attività svolta sia conforme alle misure di protezione, ai divieti ed alle prescrizioni previste dai rispettivi regolamenti e previa autorizzazione dei competenti enti di gestione.

Art. 14.

Turismo azzurro

1. La regione, nell'ambito delle politiche di gestione integrata della costa e al fine di diversificare il reddito dei pescatori, promuove la pesca multifunzionale tramite lo sviluppo di attività complementari quali il pescaturismo, l'ittiturismo, il turismo della pesca sportiva, la ristorazione marinara, i servizi ambientali legati alla pesca, con particolare riferimento alla pulizia dei fondali marini e delle acque adiacenti alle coste, le attività didattiche e pedagogiche a bordo e in banchina.

2. Tali attività mirano a:

a) tutelare l'ambiente marino e valorizzare le specifiche risorse ittiche locali, promuovere e valorizzare i prodotti tradizionali e di qualità e le connesse tipicità enogastronomiche;

b) conservare e promuovere le tradizioni culturali del mondo della pesca anche attraverso una corretta educazione alimentare, con particolare riguardo alla valorizzazione gastronomica della biodiversità del pescato;

c) preservare il patrimonio ambientale ed edilizio costiero, tutelando le peculiarità paesaggistiche e valorizzando i centri storici e le loro marinerie.


Art. 15.

Registro regionale del turismo azzurro

1. È istituito presso il Dipartimento regionale della pesca mediterranea il registro degli operatori del turismo azzurro.

2. Il registro di cui al comma 1 è composto da tre sezioni: una per il pescaturismo, una per l'ittiturismo ed una per le cooperative di pesca che forniscono servizi di supporto logistico e per le organizzazioni del settore della promozione turistica e culturale del mare.

3. L'iscrizione al registro regionale di cui al presente articolo è requisito necessario per l'esercizio delle relative attività.



4. L'operatore di pescaturismo, ottenuta l'autorizzazione ai sensi del decreto del Ministero per le politiche agricole n. 293 del 13 aprile 1999, trasmette comunicazione scritta entro sessanta giorni dalla data del rilascio al Dipartimento regionale della pesca mediterranea, ai fini dell'inserimento nell'apposita sezione del registro.

5. Ai fini dell'iscrizione nell'apposita sezione del registro, le cooperative indicano le unità autorizzate ai sensi del comma 4.

6. L'operatore di ittiturismo, ai fini dell'iscrizione nel registro di cui al presente articolo, trasmette comunicazione scritta al Dipartimento regionale della pesca mediterranea entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dalla dichiarazione di avvio dell'attività.

7. La cancellazione dal registro è disposta:

a) nei casi di revoca dell'autorizzazione previsti dalla normativa vigente;

b) per la perdita dei requisiti previsti dalla presente legge per l'esercizio dell'attività;

c) qualora l'imprenditore sospenda l'attività per un periodo superiore a tre anni consecutivi.

8. La sospensione e il riavvio dell'attività sono comunicate agli uffici regionali competenti.

9. L'iscrizione al registro è preclusa a coloro che abbiano riportato nell'ultimo triennio, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 318, 416, 416-bis, 442, 444, 513, 515 e 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanità o di frode nella preparazione degli alimenti previsti in leggi speciali.

10. Il Dipartimento regionale della pesca mediterranea comunica tempestivamente ai comuni nel cui territorio è esercitata l'attività di pescaturismo o è ubicata l'attività di ittiturismo l'avvenuta iscrizione o cancellazione della stessa dal registro di cui al presente articolo.

Art. 16.

Pescaturismo

1. Il pescaturismo è l'attività esercitata dagli imprenditori ittici, in forma individuale, societaria o cooperativa, consistente nell'imbarco di persone non facenti parte dell'equipaggio su unità da pesca professionale per finalità turistiche e ricreative.

2. Nelle attività di pescaturismo sono ricomprese:

a) l'osservazione delle operazioni di bordo durante la navigazione e delle attività di pesca;

b) la divulgazione della conoscenza del mestiere di pescatore, dell'ambiente marino e costiero, delle aree marine protette e dei centri storici;

c) la promozione della cultura del territorio, del mare e della pesca nonché della tradizione marinarti locale;

d) l'attività di somministrazione non assistita di alimenti e bevande, ivi compresa la ristorazione a bordo e a terra secondo modalità e disposizioni stabilite dalla presente legge, finalizzata alla conoscenza dei prodotti della pesca locale e alla loro valorizzazione;

e) l'ospitalità a bordo, l'attività di balneazione nonché le escursioni brevi lungo la costa, effettuate su unità

munite di specifiche dotazioni di accessibilità e sicurezza nel rispetto delle certificazioni rilasciate dal registro italiano navale (Rima) e da altri enti tecnici di classifica riconosciuti.

3. Le attività di cui ai commi 1 e 2 sono svolte su unità abilitate e autorizzate nei modi di legge e con l'ausilio di barche di appoggio che migliorino la fruizione del servizio e le condizioni di sicurezza. È consentito l'utilizzo come barche di appoggio di imbarcazioni da diporto asservite, mediante dichiarazione annuale al Compartimento marittimo di competenza, al servizio ausiliario della barca autorizzata al pescaturismo.

4. L'imbarco di turisti è consentito fino al numero massimo di persone imbarcabili secondo le caratteristiche tecniche dell'imbarcazione.

Art. 17.

Obblighi dell'operatore di pescaturismo

1. L'operatore di pescaturismo, nell'esercizio dell'attività, deve:

a) ricondurre nel porto di partenza le persone imbarcate, ovvero, in caso di forza maggiore, in altro porto del Compartimento;

b) pubblicare le tariffe applicate attraverso la loro esposizione;

c) rispettare i limiti e le modalità indicate nell'autorizzazione;

d) esporre l'autorizzazione in luogo visibile al pubblico;

e) esporre al pubblico, nel caso di ristorazione a bordo, l'elenco dei principali prodotti alimentari utilizzati con l'indicazione della provenienza.


Art. 18.

Ittiturismo

1. L'ittiturismo è l'insieme delle attività indicate dall'art. 2, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, esercitate dagli imprenditori ittici di cui all'art. 4 del citato decreto legislativo, singoli o associati, ivi comprese la ristorazione e la somministrazione di alimenti e bevande, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria vigente.

2. Alle opere ed alle strutture destinate all'ittiturismo si applica il comma 3 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 4/2012.

3. I fabbricati destinati all'esercizio di ittiturismo e pescaturismo sono ricompresi tra le borgate marinare o le aree classificate come zone territoriali omogenee A o B dello strumento urbanistico comunale. I fabbricati di cui al precedente periodo sono considerati beni strumentali all'esercizio dell'attività ittica sia ai fini catastali, sia ai fini della destinazione urbanistica. Laddove la struttura da destinare a ittiturismo e pescaturismo ricada in ambiti territoriali diversi dalle zone territoriali omogenee A e B, la nuova destinazione d'uso potrà essere assentita previa deroga, nel rispetto della volumetria esistente, all'art. 15 della legge regionale 12 giugno 1976, n. 78.



4. L'attività di ospitalità può avvenire anche su imbarcazioni da pesca professionale.

Art. 19.

Segnalazione inizio attività di ittiturismo

1. Per l'esercizio dell'ittiturismo l'operatore ittico presenta una segnalazione certificata di inizio attività (Scia), ai sensi dell'art. 27 della legge regionale 21 maggio 2019, n. 7, allo sportello unico delle attività produttive (Suap) del comune nel quale intende avviare l'attività.

2. La Scia contiene:

- a) generalità complete del richiedente;
- b) denominazione e ubicazione dell'ittiturismo;
- c) indicazione del titolo di disponibilità dell'immobile e relativa documentazione;
- d) planimetria in scala dell'immobile indicante il numero delle camere e dei servizi igienici;
- e) periodo di apertura e chiusura;
- f) dichiarazione di notorietà sulla conformità dell'immobile ai requisiti edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza;
- g) dichiarazione di possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

3. Le variazioni delle attività sono preventivamente comunicate ai competenti uffici comunali e regionali.

4. Nell'ambito dell'attività integrata turistico-costiera, l'imprenditore ittico può stipulare accordi o servirsi di altri imprenditori turistici al fine di erogare servizi aggiuntivi, connessi o complementari rispetto all'attività di pescaturismo e ittiturismo, purché non prevalenti rispetto a essi.

Art. 20.

Obblighi dell'operatore di ittiturismo

1. L'operatore di ittiturismo, nell'esercizio della sua attività, deve:

- a) dare inizio all'attività entro il termine di un anno dalla data di presentazione della Scia;
- b) comunicare al comune l'eventuale cessazione o ripresa dell'attività di ittiturismo entro trenta giorni dalla stessa;
- c) esporre la Scia in luogo visibile al pubblico;
- d) dichiarare le tariffe che si intendono applicare attraverso la loro esposizione al pubblico;
- e) esporre al pubblico l'elenco dei prodotti alimentari utilizzati con l'indicazione della provenienza;
- f) dotarsi di assicurazione per la responsabilità civile;
- g) comunicare, in caso di alloggio, i dati degli ospiti alle competenti autorità di pubblica sicurezza. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di comunicazioni giornalieri;

h) effettuare le comunicazioni giornalieri di cui all'art. 7 del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 21.

Attività connesse al pescaturismo e all'ittiturismo

1. Nell'esercizio delle attività di pescaturismo e ittiturismo possono essere svolte le attività connesse di seguito elencate:

a) la trasformazione, la distribuzione e la commercializzazione dei prodotti della pesca, nel rispetto della normativa igienico-sanitaria e con le deroghe per la vendita di piccoli quantitativi previste dall'art. 1, comma 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari ai sensi dell'art. 2, comma 2-bis, del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;

b) le azioni di promozione e valorizzazione dei prodotti ittici locali;

c) gli interventi legati all'uso sostenibile degli ecosistemi acquatici e alla tutela dell'ambiente marino e costiero;

d) le attività di formazione e informazione per lo sviluppo e la diffusione della cultura e dei mestieri del mare nonché quelle di sensibilizzazione ed educazione ambientale, conoscenza dell'attività ittica e dei cicli produttivi, sana e corretta alimentazione, qualità salutistiche e nutrizionali delle produzioni ittiche, rivolte, in particolare, ai giovani e al mondo della scuola.

Art. 22.

Promozione del pescaturismo e dell'ittiturismo

1. La regione sostiene la promozione nazionale e internazionale delle attività di pescaturismo e ittiturismo e favorisce l'adesione a reti, circuiti, protocolli e percorsi di qualità.

Art. 23.

Norme speciali per le attività di ristorazione e ospitalità nell'ittiturismo e nel pescaturismo

1. Nelle piccole strutture ricettive di ittiturismo e pescaturismo, aventi un massimo di sedici coperti o posti letto, è consentito l'utilizzo:

a) della cucina domestica e delle relative attrezzature, compresi gli elettrodomestici, con l'osservanza delle eventuali prescrizioni indicate dall'autorità sanitaria;

b) degli impianti di refrigerazione degli alimenti;

c) dei locali polifunzionali per il trattamento, la manipolazione, la trasformazione e la conservazione degli alimenti;

d) del bagno domestico sia per gli ospiti sia per il personale, senza distinzione di genere.

2. Deve essere garantito l'utilizzo del bagno domestico alle persone disabili, anche attraverso adeguate opere provvisorie disposte dall'autorità preposta tenendo presente lo stato dei luoghi esistenti.



3. I servizi igienico-sanitari, nei casi in cui l'ittiturismo preveda l'alloggio degli ospiti, devono essere autonomi rispetto alle esigenze della famiglia del pescatore e comunque deve essere garantita la disponibilità di almeno un bagno ogni due camere.

4. Può essere adibita a uso spogliatoio, anche provvisorio, una qualunque stanza dell'immobile. È sufficiente, ai fini delle attività di alloggio, il requisito dell'abitabilità dei locali.

5. L'esercizio dell'attività non comporta cambio di destinazione d'uso dell'immobile.

6. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività ittistica la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata con opere provvisorie nel rispetto delle prescrizioni per le strutture ricettive di cui all'art. 24, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Art. 24.

Street food del pescatore

1. Le imprese ittiche possono vendere prodotti della pesca, anche manipolati o trasformati, già pronti per il consumo, mediante l'utilizzo di strutture mobili nella disponibilità dell'impresa, anche in modalità itinerante su aree pubbliche o private, nel rispetto della normativa vigente in materia di igiene e sicurezza alimentare.

Art. 25.

Norme speciali per la somministrazione di alimenti a bordo

1. A bordo delle imbarcazioni su cui è esercitato il pescaturismo è consentita:

a) la somministrazione di alimenti pronti al consumo confezionati e preincartati anche da soggetti terzi e comunque tesa alla valorizzazione dei prodotti ittici e della terra locali. Qualora si tratti di alimenti che necessitano di essere mantenuti in refrigerazione l'unità deve dotarsi di idoneo apparato di refrigerazione fisso o mobile;

b) la somministrazione, senza ulteriore manipolazione, di piatti preparati a terra in locale idoneo;

c) la cottura alla griglia di pesce catturato durante lo svolgimento dell'attività ovvero stoccato a bordo, anche in refrigerazione;

d) la preparazione e somministrazione di piatti elaborati contenenti prodotti ittici catturati durante l'attività di pescaturismo o ottenuti da materie prime stoccate a bordo anche in refrigerazione.

Art. 26.

Norme speciali per la vendita diretta dei prodotti ittici nelle aziende di pescaturismo e di ittiturismo

1. Nelle imbarcazioni e nelle strutture di pescaturismo e ittiturismo è consentita la lavorazione e la vendita diretta al consumatore dei prodotti ittici.

2. I prodotti venduti devono essere tracciabili, confezionati e etichettati come previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 27.

Acquicoltura e trasformazione ittica

1. La disciplina prevista dalla presente legge per le attività di pescaturismo e ittiturismo si applica, in quanto compatibile, anche alle imprese di acquicoltura, definite dall'art. 3 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4.

Capo V

ATTIVITÀ DIDATTICHE LEGATE AL MARE E ALLA PESCA

Art. 28.

Attività didattiche nelle aziende itturistiche e pescaturistiche

1. Al fine di sviluppare le attività di cui all'art. 14, comma 2, è istituito il circuito regionale di accoglienza didattica e formativa, anche attraverso percorsi di alternanza scuola-lavoro, nell'ambito delle attività di pescaturismo e ittiturismo.

2. L'operatore svolge, nell'ambito dell'azienda ittica in cui opera, attività di accoglienza e informazione sul percorso didattico, nonché attività didattiche volte al rilancio degli antichi mestieri legati alla pesca.

Art. 29.

Registro regionale delle imprese itturistiche e pescaturistiche che esercitano attività didattiche

1. È istituito, presso il Dipartimento regionale della pesca mediterranea, il registro regionale degli ittiturismo e dei pescaturismo didattici.

2. Al registro sono iscritte le imprese di cui al comma 1 che, in possesso dei requisiti previsti con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ottengono l'accreditamento all'esercizio di attività didattiche rilasciato dall'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea.

3. Il Dipartimento regionale della pesca mediterranea provvede:


a) all'iscrizione nel registro di cui al comma 1 degli ittiturismo e pescaturismo didattici in possesso dei requisiti previsti e al controllo periodico degli stessi;

b) alla cancellazione dal registro regionale.

4. Il registro regionale degli ittiturismo e pescaturismo didattici è consultabile on-line.

5. Il Dipartimento regionale della pesca mediterranea elabora il logo distintivo degli ittiturismo e dei pescaturismo didattici.

6. L'istanza di iscrizione nel registro regionale degli ittiturismo e pescaturismo didattici è presentata all'Assessorato regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e



della pesca mediterranea - Dipartimento regionale della pesca mediterranea, dal titolare dell'impresa ittica o dal legale rappresentante.

7. Con decreto dell'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea è definito il contenuto dell'istanza di cui al comma 6.

Art. 30.

Barca didattica e sociale. Definizioni

1. Per barca didattica si intende l'esercizio, da parte degli imprenditori ittici, di attività educative, culturali e promozionali finalizzate a divulgare la cultura del mare e della pesca. Tali attività riguardano:

a) la conoscenza delle diverse marinerie e dei relativi prodotti;

b) l'educazione al consumo consapevole, attraverso la comprensione delle relazioni esistenti fra produzione, consumi alimentari e ambiente;

c) la conoscenza dei cicli biologici animali e vegetali, dei processi di prelievo, produzione, trasformazione e conservazione dei prodotti locali;

d) la conoscenza, la tutela e la valorizzazione della biodiversità.

2. Per barca sociale si intende l'esercizio di attività assistenziali, educative e formative di supporto alle famiglie e alle istituzioni, finalizzate all'inclusione sociale e all'inserimento lavorativo a favore di persone fragili, disabili o in condizione di svantaggio psicofisico o sociale.

3. Le barche sociali realizzano interventi di:

a) politiche attive di inserimento socio-lavorativo;

b) iniziative educative, assistenziali e formative nonché azioni volte a favorire l'integrazione fisica e socio-culturale e forme di benessere personale e relazionale in tutte le fasce d'età;

c) progetti di reinserimento e reintegrazione sociale di minori e adulti, in collaborazione con l'Autorità giudiziaria, l'ente locale e l'azienda sanitaria locale.

Capo VI

PESCA SPORTIVA E RICREATIVA

Art. 31.

Definizioni di pesca sportiva e pesca ricreativa

1. La pesca sportiva è la pesca non commerciale praticata da soggetti appartenenti a un'organizzazione sportiva nazionale.

2. La pesca ricreativa è una pesca non commerciale praticata da soggetti non appartenenti a un'organizzazione sportiva.

3. Salvo quanto previsto dal decreto 6 dicembre 2010 del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, la pesca sportiva e la pesca ricreativa praticate nelle acque costiere siciliane, sia da riva che da natante, non sono soggette al rilascio di provvedimenti amministrativi da parte dell'amministrazione pubblica regionale.

Art. 32.

Divieti di pesca ricreativa

1. Fermi restando i divieti previsti dai Piani di gestione locale e dai disciplinari delle riserve e delle aree marine protette, la pesca ricreativa da natante è vietata:

a) a distanza inferiore a 500 metri da unità di pesca professionale;

b) a distanza inferiore a 150 metri dalla costa nel caso di costa bassa;

c) a distanza inferiore a 50 metri dalla costa nel caso di costa alta;

d) a distanza inferiore a 150 metri da impianti di balneazione e da installazioni di gabbie per la maricoltura.

2. Fermi restando i divieti previsti dai Piani di gestione locale e dai disciplinari delle riserve e delle aree marine protette, la pesca ricreativa subacquea è vietata:

a) a distanza inferiore a 500 metri dalla spiaggia frequentata da bagnanti;

b) a distanza inferiore a 50 metri dalle opere portuali esterne o dai segnalamenti marittimi;

c) a distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi da pesca e dalle reti da posta;

d) a distanza inferiore a 200 metri dalle navi ancorate fuori dai porti;

e) durante le ore notturne.

Art. 33.

Attrezzi della pesca ricreativa

1. La pesca ricreativa è consentita esclusivamente con gli attrezzi individuali di seguito elencati:

a) coppo o bilancia;

b) giacchio o rezzaglio o sparviero;

c) lenze fisse anche se legate a canne a non più di tre ami, lenze morte, bolentini, correntine a non più di sei ami, lenze per cefalopodi, senza l'ausilio di strumenti di attrazione luminosa. È consentita la fonte luminosa delle totanare;

d) lenze a traino da superficie o da fondo a filaccioni;

e) natelli per la pesca in superficie, fucile subacqueo, fiocina a mano, canna per cefalopodi;

f) rastrelli a piedi e nasse;

g) filose verticali con un massimo di dieci ami;

h) palangaro di fondo con un massimo di cento ami.

Art. 34.


Limiti all'uso di attrezzi da pesca ricreativa

1. L'uso degli attrezzi per la pesca ricreativa è sottoposto alle seguenti limitazioni:

a) non possono essere utilizzate bilance di lato superiore a sei metri;

b) non può essere utilizzato giacchio o rezzaglio o sparviero di perimetro superiore a sedici metri;

c) non possono essere calate più di due nasse, qualunque sia il numero delle persone presenti a bordo;



d) non possono essere utilizzate più di cinque canne per ogni pescatore ricreativo;

e) è vietato l'uso di fonti luminose ad eccezione della torcia utilizzata nell'esercizio della pesca subacquea e della fonte luminosa delle totanare. Nella pesca con la fiocina è consentito l'uso di una lampada non immersa;

f) è vietato l'uso di sostanze chimiche da richiamo;

g) è vietato l'utilizzo di esche alloctone non mediterranee.

Art. 35.

Disciplina generale della pesca ricreativa

1. Il pescatore ricreativo e il pescatore sportivo non possono catturare giornalmente pesci, molluschi o crostacei in quantità superiore a cinque chilogrammi complessivi salvo il caso di pesce singolo di peso superiore. Non può essere catturato giornalmente più di un esemplare di cernia di qualunque specie.

2. È fatto divieto di commercializzare il pescato catturato.

3. Ogni attività di pesca ricreativa subacquea può essere effettuata soltanto in apnea ed eventuali autorespiratori a bordo di imbarcazioni possono essere utilizzati soltanto per ragioni diverse dalla pesca.

4. La vigilanza a mare e a terra sull'esercizio della pesca sportiva e ricreativa è svolta dalle autorità marittime competenti e dalle Capitanerie di porto. Possono altresì esercitare azioni di vigilanza, previo riconoscimento di idoneità da parte del Dipartimento regionale della pesca mediterranea, gli agenti e le guardie volontarie delle associazioni nazionali e regionali di pesca sportiva, delle federazioni sportive e di altri enti che hanno interesse alla tutela, salvaguardia e protezione degli ambienti acquatici nonché i pescatori dei Co.ge.pa. Questi comunicano annualmente al Dipartimento regionale della pesca mediterranea tutti gli elementi conoscitivi utili alla corretta gestione delle attività sportive in mare.

Capo VII

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 36.

Tutela biologica riccio di mare

1. Al fine di tutelare le popolazioni del riccio di mare, l'Assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, su proposta del dipartimento regionale della pesca mediterranea, sentita la Commissione consultiva regionale della pesca, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva il piano di gestione del riccio di mare.

Art. 37.

Golfi di Castellammare, Patti e Catania

1. Al fine di sviluppare piani locali di pesca sostenibile e di proteggere la biodiversità degli ecosistemi marini locali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

della presente legge il Dipartimento regionale della pesca mediterranea approva i piani di gestione dei golfi di Castellammare, Patti e Catania, di concerto con i Co.ge.pa. presenti nell'area di riferimento e con gli istituti di ricerca scientifica di cui all'art. 2, comma 8.

2. Nei golfi di cui al comma 1, la riapertura della pesca è subordinata alla preventiva approvazione dei relativi piani di gestione.

Art. 38.

Osservatorio della pesca del Mediterraneo - Giovanni Tumbiolo

L'Osservatorio della pesca del Mediterraneo di cui all'art. 7 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16 assume la denominazione di «Osservatorio della pesca del Mediterraneo - Giovanni Tumbiolo».

Art. 39.

Fondo di solidarietà regionale della pesca e dell'acquacoltura

1. È istituito il fondo di solidarietà regionale della pesca destinato alla concessione di contributi alle imprese di pesca e ai relativi equipaggi e alle imprese dell'acquacoltura, colpiti da calamità naturali, avversità meteorologiche di carattere eccezionale o di naufragi.

2. È consentito un aiuto fino al 100 per cento per compensare i danni materiali subiti, entro tre anni dalla calamità, in conformità alla disciplina europea in materia di aiuti di Stato di cui alla comunicazione della Commissione europea - Orientamenti per l'esame degli aiuti di Stato nel settore della pesca e dell'acquacoltura (2015/C 217/01).

3. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata, per l'esercizio finanziario 2019, la spesa di 1.500 migliaia di euro cui si provvede mediante riduzione di pari importo, per l'esercizio finanziario medesimo, delle disponibilità della missione 13, programma 1, capitolo 413370.

4. Entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge, il Dipartimento regionale della pesca mediterranea provvede con una procedura di evidenza pubblica.

Capo VIII


SANZIONI

Art. 40.

Sanzioni amministrative pecuniarie

1. Salvo che il fatto non costituisca reato o illecito amministrativo punito dalle disposizioni previste dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e successive modifiche ed integrazioni o da altre disposizioni di legge, la violazione delle disposizioni previste dalla presente legge è punita con le seguenti sanzioni amministrative pecuniarie:

a) da euro 1.000 a euro 6.000 per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 9, comma 4;



b) da euro 1.000 a euro 3.000 per ciascuna delle violazioni previste dalle lettere a), b), c), d) ed e) del comma 1 dell'art. 17 e dalle lettere a), b), c), d), e), f), g) e h) del comma 1 dell'art. 20.

Capo IX

NORME FINALI

Art. 41.

Abrogazioni e modifiche di norme

1. L'art. 9 della legge regionale 7 agosto 1990, n. 25 è abrogato.

2. Gli articoli 148 e 149 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 sono abrogati.

3. Il comma 1 dell'art. 147 della legge regionale n. 32/2000 è sostituito dal seguente:

«1. Presso il Dipartimento regionale della pesca mediterranea è istituita la Commissione consultiva regionale della pesca (CCRP). La Commissione è composta da:

a) l'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea, con funzioni di Presidente;

b) il dirigente generale del Dipartimento regionale della pesca mediterranea, con funzioni di vicepresidente;

c) un rappresentante per ciascuna delle Direzioni marittime regionali della Sicilia;

d) un rappresentante per ciascuna delle seguenti organizzazioni: Agci, Anapi, Agripesca, Coldiretti, Concooperative, Federcoopesca, Federazione Armatori Siciliani, Federpesca, Legacoop, Marinerie d'Italia, Unci, Unicoop, Uecoop;

e) un rappresentante delle organizzazioni di produttori;

f) un rappresentante dei Consorzi di gestione della pesca artigianale (Co.ge.pa.);

g) un rappresentante dei *Fisheries local action group* (Flag);

h) un rappresentante della rete di coordinamento dei comuni marinari siciliani di cui all'art. 4;

i) un rappresentante del settore della trasformazione ittica;

j) un rappresentante del settore dell'acquicoltura;

k) un rappresentante della Federazione italiana operatori commerciali di pesca sportiva e ricreativa (FIOPS);

l) un rappresentante della Federazione italiana della pesca sportiva e delle attività subacquee (FIPSAS);

m) un rappresentante dell'Osservatorio della pesca del mediterraneo «Giovanni Tumbiolo»;

n) il presidente del distretto della pesca;

o) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali CGIL, CISL, UIL e UGL;

p) un docente per ciascuna delle Università degli studi di Palermo, Messina, Catania ed Enna, designato dal rispettivo rettore;

q) tre esperti scelti dall'assessore regionale per l'agricoltura, lo sviluppo rurale e la pesca mediterranea;

r) due rappresentanti del Consiglio nazionale delle ricerche, di cui uno in rappresentanza dell'Istituto sperimentale talassografico - Messina (IST);

s) il responsabile della struttura siciliana dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra);

t) un rappresentante dell'Istituto nazionale di biologia, ecologia e biotecnologie marine, Stazione zoologica Anton Dorhn;

u) un rappresentante del *cluster* tecnologico nazionale economia del mare «Blue Italian Growth Technology Cluster»;

v) un rappresentante di Confcommercio;

w) un rappresentante di Confesercenti;

x) una rappresentante dell'associazione «Donne di mare».

Art. 42.

Norma di rinvio alla legislazione nazionale

1. Per quanto non disciplinato dalla presente legge si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 43.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della regione siciliana ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione.


Palermo, 20 giugno 2019

Il Presidente: MUSUMECI

*L'assessorato regionale
per l'agricoltura,
lo sviluppo rurale
e la pesca mediterranea*
BANDIERA

(*Omissis*).

19R00391



LEGGE 20 giugno 2019, n. 10.

Disposizioni in materia di diritto allo studio.

(Pubblicata nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 30 del 28 giugno 2019 (n. 27))

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Con la presente legge la Regione riconosce e garantisce il diritto allo studio e alla formazione sul proprio territorio. A tal fine, nel rispetto dei principi di buon andamento, efficienza, efficacia e adeguatezza della pubblica amministrazione, disciplina gli interventi regionali a sostegno delle politiche educative, ne assicura la qualità, intraprende e persegue le politiche e le azioni volte al miglioramento della complessiva offerta formativa affinché quest'ultima risponda a criteri di competenza, continuità, coerenza e avanzamento della conoscenza, secondo un prevalente criterio di continuità del progetto formativo individuale.

2. La Regione, nel rispetto dell'ordinamento dell'Unione europea e delle strategie di Lisbona, della Costituzione, delle leggi costituzionali, dei livelli essenziali delle prestazioni di cui alla lettera *m*) del comma 2 dell'art. 117 della Costituzione, delle norme generali dettate con legge dello Stato e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e universitarie, esercita, ai sensi dell'art. 14 dello statuto, la potestà legislativa esclusiva in materia di istruzione primaria e formazione professionale, nonché, ai sensi dell'art. 17 dello statuto, la potestà concorrente in materia di istruzione secondaria di primo e secondo grado e universitaria, promuovendo lo sviluppo e la piena realizzazione di un sistema integrato di educazione, istruzione e formazione professionale, capace di rispondere alle esigenze di sviluppo dei territori.

Art. 2.

Principi e finalità

1. La Regione considera l'istruzione e la formazione fattori primari per lo sviluppo e la realizzazione della persona umana e strumento per la crescita democratica e

per lo sviluppo culturale, economico, sociale del territorio, per la formazione alla legalità, anche nell'ottica della prevenzione e del contrasto ad ogni forma di criminalità.

2. Il sistema regionale di istruzione e formazione si fonda sui valori del pluralismo e si realizza coerentemente ai principi di libertà di scelta e centralità della persona, autonomia di insegnamento e pari opportunità e si conforma ai principi dell'autonomia delle istituzioni scolastiche e di pluralismo dell'offerta formativa, anche per il tramite di operatori privati qualificati e abilitati attraverso lo strumento dell'accREDITAMENTO.

3. La Regione orienta le proprie politiche garantendo l'accesso a tutti i gradi dell'istruzione e della formazione, nonché il sostegno al completamento del percorso scolastico e formativo e all'inserimento nel mondo del lavoro, nel rispetto delle vocazioni individuali e del livello di istruzione di ciascuno in una prospettiva di Lifelong Learning.

4. La Regione promuove interventi formativi finalizzati a sostenere il diritto/dovere all'istruzione nel rispetto e in armonia con le peculiarità evolutive e l'identità dell'individuo.


5. La Regione provvede al mantenimento ed alla valorizzazione dei servizi finalizzati ad assicurare il diritto allo studio, secondo criteri di equilibrata distribuzione dell'offerta formativa nelle diverse aree territoriali con priorità per le aree che presentano un indice elevato di povertà educativa.

6. La Regione, nell'esercizio delle proprie funzioni, svolge azioni per la riduzione del tasso di dispersione scolastica. A tale scopo, e d'intesa con le competenti istituzioni dello Stato, opera per prevenire la dispersione e per recuperare le situazioni di svantaggio di coloro che non abbiano completato il proprio percorso di studi e di formazione. Valorizza, altresì, la cultura del lavoro e della cittadinanza attiva, anche attraverso la promozione di percorsi professionalizzanti teorico-pratici. Incentiva anche la realizzazione di specifiche iniziative per l'integrazione sociale e lavorativa dei cittadini di origine straniera e con disabilità.

7. La Regione, riconoscendo la fondamentale valenza dei processi di istruzione e formazione, adotta, nei limiti delle proprie competenze e prerogative, azioni per migliorarne l'organizzazione, finalizzarne la programmazione, rendere complessivamente efficiente il sistema, ottimizzare l'uso delle risorse e facilitare l'apprendimento delle persone portatrici di disagio economico, sociale e culturale, anche attraverso il coinvolgimento delle agenzie sociali ed educative del territorio.

8. La Regione, nel sostenere percorsi d'istruzione e formazione che trasmettano adeguate conoscenze e competenze scientifiche e culturali, nonché la diffusione di un pensiero critico, favorisce modelli innovativi di apprendimento in grado di contribuire alla formazione di cittadini responsabili, critici e consapevoli e di incidere favorevolmente nell'inserimento nel mercato del lavoro.

9. La Regione, nella consapevolezza delle nuove sfide e dei cambiamenti che promanano dalle professioni, dai saperi, dalla società e dal territorio, promuove nuovi per-



corsi formativi ed ambiti di ricerca volti a favorire l'insegnamento lavorativo e la promozione sociale dei giovani.

10. La Regione promuove l'integrazione fra le specifiche azioni formative, favorendo il raccordo tra istruzione e formazione professionale, università e tessuto produttivo, anche al fine di realizzare filiere settoriali per incrementare l'occupazione e alimentare un circuito virtuoso con l'economia locale. In coerenza con tali obiettivi, sostiene le modalità formative previste dal sistema educativo duale.

11. La Regione favorisce il contributo e la partecipazione di tutti gli attori che concorrono allo sviluppo del sistema integrato di educazione, istruzione, formazione e professionalizzazione, valorizzando in particolare il ruolo dei docenti, del personale tecnico-amministrativo ed ausiliario, delle famiglie e del partenariato economico e sociale.

12. La Regione favorisce l'attivazione di percorsi di garanzia delle competenze destinati alla popolazione adulta in età lavorativa e finalizzati all'acquisizione delle competenze di base e trasversali, nell'ambito del Piano di garanzia delle competenze per l'apprendimento permanente e del Piano nazionale di garanzia delle competenze della popolazione adulta in Italia.

13. La Regione, al fine di diffondere una cultura alimentare volta alla salubrità e alla promozione della dieta mediterranea all'interno delle scuole, promuove l'inserimento nei menù scolastici di prodotti a chilometro zero, ovvero prodotti provenienti da filiera corta la cui natura e modalità di produzione è immediatamente identificabile e tracciabile.

Art. 3.

Destinatari

1. Destinatari della presente legge sono:

a) le studentesse e gli studenti frequentanti in Sicilia le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado;

b) le studentesse e gli studenti frequentanti in Sicilia le istituzioni scolastiche paritarie private e degli enti locali, di ogni ordine e grado;

c) le studentesse e gli studenti frequentanti in Sicilia i servizi educativi per l'infanzia e le scuole per l'infanzia statali e paritarie;

d) le studentesse e gli studenti dei corsi d'obbligo del sistema regionale di istruzione e formazione professionale (leFP) organizzati da istituzioni formative pubbliche o private, accreditate secondo la disciplina regionale vigente;

e) le studentesse e gli studenti iscritti ai percorsi del sistema di istruzione tecnica superiore (ITS) nonché del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) di cui rispettivamente ai capi II e III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008;

f) le studentesse e gli studenti, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, iscritti alle istituzioni per l'alta formazione artistica, coreutica e musicale (AFAM) operanti nella Regione, secondo quanto previsto dall'art. 6 della legge 21 dicembre 1999, n. 508;

g) le studentesse e gli studenti iscritti ai percorsi di istruzione degli adulti di primo e secondo livello, anche in sede carceraria;

h) le studentesse e gli studenti iscritti ai corsi di laurea, laurea magistrale, laurea magistrale a ciclo unico delle università della Regione;

i) le studentesse e gli studenti iscritti alle scuole di specializzazione ed alle scuole superiori di perfezionamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai corsi di dottorato di ricerca istituiti presso le università degli studi e presso gli istituti di istruzione universitaria ed in generale ai corsi di specializzazione e perfezionamento post-laurea;

l) le studentesse e gli studenti di nazionalità straniera e i minori non accompagnati e i soggetti ai quali le competenti autorità statali abbiano riconosciuto la condizione di apolide o di rifugiato politico, i quali fruiscono dei servizi e dei benefici economici secondo gli accordi internazionali e le vigenti disposizioni statali e comunitarie. Tali benefici sono estesi a coloro per i quali sia stato avviato il procedimento amministrativo volto a riconoscere la condizione di apolide o rifugiato politico;

m) le studentesse e gli studenti con disabilità certificata e/o con bisogni educativi speciali (BES) di cui alla direttiva del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) 27 dicembre 2012;

n) i soggetti disoccupati, inoccupati e al di fuori di ogni ciclo di istruzione e formazione (NEET);

o) le studentesse e gli studenti non inseriti in un percorso formativo e che non hanno conseguito un titolo di studio di scuola media superiore o che si trovano in una situazione di evidente svantaggio economico;

p) le studentesse e gli studenti adottati, o fuori dalla famiglia di origine, di cui alle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emesse dal MIUR nel dicembre 2014, e dalle linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine emesse dal MIUR e dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza nel dicembre 2017.

Art. 4.

Competenze della Regione

1. Le competenze della Regione riguardano:

a) la programmazione dei servizi educativi di istruzione e formazione;


b) la programmazione di standard minimi di qualità dell'offerta formativa sul territorio regionale, anche con riferimento all'istruzione e formazione professionale, statale e paritaria;

c) la programmazione degli interventi in materia di edilizia scolastica e universitaria anche residenziale;

d) la programmazione degli interventi a sostegno del funzionamento delle scuole;

e) la predisposizione di uno studio che analizzi i costi standard di sostenibilità per ogni singolo studente;

f) la determinazione del calendario scolastico e relativi ambiti di flessibilità;



g) l'assistenza e il supporto alle istituzioni scolastiche e formative previa intesa con il MIUR;

h) l'autorizzazione alla attivazione di nuove scuole e corsi di studio e dei relativi percorsi formativi nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo grado;

i) la gestione delle scuole dell'infanzia regionali ai sensi della legge regionale 16 agosto 1975, n. 67 e della legge regionale 1° agosto 1990, n. 15;

j) la gestione delle scuole secondarie regionali ai sensi della la legge regionale 19 aprile 1974, n. 7 e della legge regionale 5 settembre 1990, n. 34;

k) il riconoscimento, la modifica e la revoca della parità scolastica ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 1985, n. 246 e della legge 10 marzo 2000, n. 62;

l) lo svolgimento, in relazione a tutti i gradi di istruzione e ai percorsi di istruzione e formazione professionale, dei servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale, tramite il coinvolgimento degli enti preposti;

m) la regolamentazione, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni, del sistema di istruzione e formazione professionale, in particolare attraverso la definizione dei percorsi e delle azioni dell'offerta formativa, dei relativi standard di apprendimento e di erogazione, nonché l'attribuzione delle risorse e la valutazione del sistema;

n) l'attivazione di percorsi di istruzione integrati finalizzati al conseguimento, anche in apprendistato, di una qualifica e/o un diploma professionale che consenta la prosecuzione della formazione nel livello di istruzione superiore;

o) la promozione dell'integrazione tra i diversi livelli di istruzione e tra istruzione e formazione professionale, al fine di sostenere lo sviluppo della cultura tecnica, artistica, scientifica e professionale, attraverso interventi che ne valorizzino gli specifici apporti ed assicurino il raccordo con il sistema universitario;

p) la legislazione esclusiva, scorporata dal presente provvedimento, in materia di formazione professionale degli adulti e relativa all'assolvimento dell'obbligo scolastico (leFP);

q) la programmazione, la promozione e il sostegno dell'offerta formativa e delle attività realizzate dagli istituti tecnici superiori (ITS), e dai percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS), incluse le misure per facilitare la creazione di reti sostenibili ed integrate per la stessa formazione tecnica superiore, anche ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008.

2. La Regione, per le finalità di cui alla presente legge, opera anche nell'ambito del sistema integrato di educazione e di istruzione in coerenza con il Piano nazionale di formazione di cui alla legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 5.

Competenza dei liberi Consorzi comunali, delle Città metropolitane e dei comuni

1. Le competenze dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane relativamente all'istruzione secondaria superiore nonché dei comuni, con riferimento agli altri gradi inferiori dell'istruzione scolastica, riguardano:

a) la gestione di scuole paritarie di ogni ordine e grado;

b) gli interventi in favore degli studenti in attuazione degli strumenti di programmazione regionale e da sottoporre a verifiche periodica;

c) la programmazione degli interventi in materia di diritto allo studio e regolamentazione dei servizi scolastici;

d) la concessione d'uso degli edifici scolastici nella disponibilità degli enti locali e la manutenzione ordinaria e straordinaria dei relativi immobili ed impianti;

e) la fornitura di arredi e dotazioni scolastiche;

f) il piano di utilizzazione degli edifici e di uso delle attrezzature, d'intesa con le istituzioni scolastiche;

g) la partecipazione ai tavoli provinciali di programmazione per il dimensionamento scolastico ai sensi e nei limiti della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6;

h) la sospensione delle lezioni in casi gravi e urgenti;

i) l'espletamento dei servizi di refezione scolastica con particolare riferimento alla scuola per l'infanzia e primaria;

l) l'espletamento dei servizi di trasporto scolastico, con particolare riferimento alla mobilità interurbana degli studenti delle scuole superiori di secondo grado;


m) l'espletamento dei servizi di trasporto e di assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli studenti con disabilità fisica, intellettiva o sensoriale.

Art. 6.

Valorizzazione dell'offerta formativa sul territorio e sviluppo del capitale umano

1. La Regione, per le parti di competenza, esercita il ruolo d'indirizzo politico e programmazione in materia di educazione e di istruzione, favorendo percorsi formativi mirati allo sviluppo del capitale umano ed al miglioramento della qualità dell'insegnamento, nel rispetto delle previsioni legislative generali, delle specificità territoriali e dell'autonomia delle istituzioni scolastiche.

2. La Regione, al fine di realizzare un'offerta diffusa sul territorio regionale, promuove la messa in rete delle istituzioni scolastiche, favorendo forme di collaborazione tra le stesse e la costruzione di reti e relazioni per l'apprendimento permanente con gli enti locali, il tessuto produttivo, nonché la costituzione di banche dati di reti territoriali.



Capo II

SERVIZI ED INTERVENTI

Art. 7.

*Tipologia dei servizi
e delle prestazioni*

1. La Regione, i liberi Consorzi comunali e le Città metropolitane, ciascuno in relazione alle proprie competenze, assicurano ad ogni persona il diritto-dovere ai servizi educativi, all'istruzione ed alla formazione mediante azioni e modalità, previste nella presente legge e nell'ordinamento regionale, volte a:

a) accrescere la qualità dell'offerta formativa ed educativa;

b) facilitare l'assolvimento del diritto-dovere e dell'obbligo di istruzione;

c) favorire l'accesso e la frequenza ai servizi educativi e ai percorsi di istruzione e formazione;

d) rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono l'accesso e la libertà di scelta sin dalla prima infanzia dei percorsi educativi da parte delle famiglie;

e) costruire e rafforzare la qualificazione personale ed il senso civico dei discenti e della comunità;

f) valorizzare l'identità siciliana e sostenere le minoranze linguistiche e culturali;

g) favorire l'accrescimento e il consolidamento della cultura della legalità e del contrasto ad ogni forma di violenza, anche di genere;

h) individuare criteri per la progettazione pluriennale dei piani dei servizi da erogare al sistema educativo di istruzione e formazione regionale;

i) stimolare la progettazione e la realizzazione di percorsi di innovazione didattica, metodologica e organizzativa finalizzati a sostenere i passaggi all'interno del sistema dell'istruzione;

j) valorizzare i centri provinciali di istruzione degli adulti (CPIA) anche come struttura di servizio per la lettura dei fabbisogni formativi del territorio.

2. Per raggiungere gli obiettivi previsti dalla presente legge la Regione, nel rispetto delle proprie attribuzioni, promuove e svolge le seguenti azioni:

a) interventi per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo e secondo grado, iscritti in Sicilia volti a rendere il sistema di istruzione coerente con i bisogni espressi dal territorio, tramite iniziative atte a favorire la continuità didattica e metodologica anche tramite la razionalizzazione della rete scolastica e la razionalizzazione dei processi di orientamento e identificazione di strumenti operativi per favorire la scolarità e, tra questi, il tempo pieno e la refezione scolastica;

b) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica con particolare attenzione ai servizi educativi ed alla scuola dell'infanzia attraverso percorsi che garantiscano i livelli essenziali delle prestazioni definite a livello nazionale e gli standard di competenza, ai fini del riconosci-

mento e della spendibilità dei percorsi in ambito regionale, nazionale ed europeo;

c) specifiche azioni di tutela e promozione dell'inclusione delle persone disabili nel sistema educativo;

d) interventi di educazione alla cura e salvaguardia dell'ambiente e dei siti di interesse storico e culturale;

e) interventi di educazione alla salute, alla prevenzione sanitaria ed all'igiene;

f) interventi di educazione ai corretti stili di vita ed all'educazione motoria e musicale;

g) interventi per favorire l'educazione stradale;

h) iniziative orientate a favorire l'accrescimento della conoscenza delle culture di altri Paesi e il potenziamento degli apprendimenti linguistici;

i) erogazione diretta, o tramite specifici buoni, di sussidi e borse di studio;

j) erogazione di contributi alle scuole paritarie, per come previsti dall'art. 11 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8 e successive modifiche ed integrazioni, per favorire la libertà di scelta da parte delle famiglie e l'erogazione di contributi a studenti bisognosi e meritevoli per la frequenza di scuole secondarie di secondo grado;

k) interventi a sostegno della mobilità extraurbana degli studenti, in favore dei comuni sprovvisti degli indirizzi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, per l'abbattimento dei relativi costi a carico dell'utenza;

l) erogazione di contributi per spese relative alla frequenza, anche convittuale e semiconvittuale, di percorsi scolastici da parte di soggetti bisognosi o disagiati o residenti in aree di marginalità geografica (zone interne e di montagna disagiate, o in isole minori);

m) fornitura gratuita di libri di testo per gli alunni della scuola primaria ed iniziative atte a favorire la fornitura di libri di testo secondo le previsioni di cui all'art. 9 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 anche tramite l'accesso a biblioteche multimediali digitali e la sperimentazione del comodato d'uso gratuito;

n) realizzazione di progetti e iniziative volti a favorire l'accessibilità gratuita e la fruizione di biblioteche, teatri, attività culturali, infrastrutture tecnologiche, laboratori e studi d'artista, centri di ricerca e sperimentazione attività ricreative e sportive, anche promuovendo partenariati tra pubblico e privato;

o) programmazione pluriennale ed interventi per l'edilizia scolastica;


p) erogazione di sussidi e servizi per l'inclusione scolastica degli studenti con riconosciute disabilità di varia natura e/o con disturbi specifici dell'apprendimento;

q) sostegno all'inclusione scolastica degli studenti privi di cittadinanza italiana;

r) interventi per garantire il diritto allo studio e l'apprendimento di soggetti ospedalizzati o in stato di detenzione;

s) interventi a favore di studenti e scuole in isole minori, o in aree interne e/o a rischio di spopolamento, e/o soggette a degrado sociale;

t) azioni di sostegno dei percorsi di alta formazione e formazione specialistica;



u) sostegno all'orientamento e all'integrazione tra istruzione, formazione professionale e inondo del lavoro;

v) interventi specifici di formazione in assetto lavorativo (apprendistato, tirocini, stage) anche rivolti agli alunni con disabilità;

w) interventi a favore di adulti in età lavorativa, finalizzati all'acquisizione delle competenze di base e trasversali previste nei percorsi di garanzia delle competenze;

x) interventi per facilitare servizi abitativi e di ristorazione degli studenti universitari;

y) azioni orientate alla diffusione dell'innovazione e della internazionalizzazione;

z) sostegno alla mobilità internazionale degli studenti, con particolare riferimento agli studenti universitari;

aa) interventi e strumenti atti a fornire, in presenza o tramite piattaforme informatiche, il servizio Sportello per lo studente con funzioni di front-office, al fine di facilitare l'accesso alle informazioni ed ai servizi forniti dalle istituzioni scolastiche della Regione;

bb) promozione della formazione dei docenti perché in ambito scolastico attivino percorsi di educazione all'autostima ed alla valorizzazione delle diverse forme di intelligenza degli alunni, nonché alla prevenzione delle dipendenze da uso/abuso di sostanze (tabacco, alcool, droghe) e da cattive abitudini alimentari;

cc) interventi, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale e con le associazioni dei familiari maggiormente rappresentative, per la formazione periodica del personale docente secondo quanto previsto dalle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati emesse dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) nel dicembre 2014 e dalle Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine, emesse dal MIUR e dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza nel dicembre 2017;

dd) interventi mirati ad adeguare il sistema scolastico a quanto sancito dalla Convenzione ONU sui diritti per le persone con disabilità, anche mediante specifiche azioni di formazione del personale docente e degli operatori della scuola.

3. La Regione riconosce e assume livelli essenziali di prestazione contenuti nel decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68 e successive modifiche e integrazioni.

4. È attivato, mediante utilizzazione del Servizio sanitario regionale (consultori), un continuativo supporto psicologico e pedagogico per le scuole di ogni ordine e grado.

5. La Regione vigila affinché le università e gli istituti scolastici garantiscano la fornitura di materiali didattici, compreso l'abbigliamento, per lo svolgimento di attività frontali e di laboratorio.

Art. 8.

Piano regionale per il diritto allo studio

1. Per l'attuazione dei principi di cui all'art. 2, nonché per l'individuazione dei servizi e delle prestazioni di cui all'art. 7, entro centottanta giorni dalla data di entrata

in vigore della presente legge, con delibera di Giunta, è adottato il Piano regionale triennale per il diritto allo studio, aggiornabile in funzione delle esigenze del settore e di eventuali modifiche normative, e il correlato Programma annuale di attuazione, tenendo conto anche di quanto disposto dall'art. 25 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, in materia di programmi triennali e piani di intervento relativi al diritto allo studio universitario e alla convenzione ONU sui diritti per le persone con disabilità.

2. Il Piano regionale è sottoposto al previo parere della competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana ed è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

3. A decorrere dalla data in cui è reso il parere di cui al comma 2, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale presenta alla competente Commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana una relazione annuale sullo stato di attuazione di quanto previsto nel Piano regionale triennale per il diritto allo studio.

Art. 9.

Consulta regionale per il diritto allo studio

1. La Regione identifica il metodo della concertazione quale strumento fondamentale per l'attuazione dei fini della presente legge e per la realizzazione delle azioni che in essa si prefigge. A tal fine promuove, anche attraverso la stipula di accordi o intese, la più ampia collaborazione istituzionale con enti locali, istituzioni scolastiche e formative, università, nonché con altri soggetti, pubblici o privati, portatori di interessi giuridicamente e socialmente rilevanti nelle materie di cui alla presente legge.

2. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, al fine di dare attuazione in modo integrato e coordinato alle azioni di cui alla presente legge a garanzia dei principi di trasparenza e semplificazione e al fine di stabilire rapporti funzionali con i portatori di interesse, istituisce, con decreto, la Consulta regionale per il diritto allo studio alla quale è demandato il compito di redigere, su proposta del medesimo Assessore, il Piano regionale di cui all'art. 8.

3. La Consulta regionale per il diritto allo studio è composta da:

a) Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale o suo delegato con funzioni di Presidente;

b) dirigente generale del Dipartimento regionale dell'istruzione e della formazione professionale e dirigente generale del Dipartimento regionale della famiglia e delle politiche sociali, o loro delegati;

c) direttore dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato;

d) presidente della Coordinamento regionale delle università siciliane (C.R.U.S.) o suo delegato;

e) il presidente dell'ANCI regionale o suo delegato;

f) un rappresentante dei liberi consorzi comunali;



g) uno dei presidenti degli ERSU regionali, designato dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale;

h) un direttore di istituto di alta formazione artistica, coreutica e musicale, in rappresentanza delle istituzioni AFAM operanti nella Regione;

i) un rappresentante per ciascuna delle organizzazioni sindacali del personale della scuola, indicato dalle rispettive sigle firmatarie di contratto nazionale;

j) un rappresentante degli enti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;

k) il coordinatore del Forum regionale delle associazioni maggiormente rappresentative dei genitori della scuola della Regione Sicilia (F.O.R.A.G.S. Sicilia) di cui al decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia n. 9681 del 31 maggio 2016;

l) presidente del coordinamento regionale delle consulte degli studenti;

m) un rappresentante degli studenti delle istituzioni per l'alta formazione artistica, coreutica e musicale operanti nella Regione;

n) due rappresentanti degli studenti universitari eletti tra i rappresentanti degli studenti nei consigli di amministrazione delle università;

o) un rappresentante delle associazioni più rappresentative a livello nazionale delle scuole paritarie;

p) un rappresentante delle associazioni rappresentative dei presidi;

q) due rappresentanti delle associazioni regionali per le politiche a favore delle persone con disabilità;

r) due rappresentanti del Forum regionale dei giovani.

4. La Consulta esprime altresì parere obbligatorio sulle materie di sua competenza che saranno disciplinate da apposito decreto del Presidente della Regione, previa delibera di giunta, sentita la competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, da adottarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

5. I componenti della Consulta regionale per il diritto allo studio rimangono in carica per un triennio e la partecipazione alle relative sedute non dà diritto ad alcun compenso né a rimborsi spese. La Consulta esercita le sue funzioni purché sia stato designato un numero di membri non inferiore alla metà più uno. Si riunisce ordinariamente almeno tre volte l'anno. Può, altresì riunirsi in seduta straordinaria per iniziativa del suo Presidente o quando lo richiedano almeno metà più uno dei suoi componenti. Per la validità delle sedute, in seconda convocazione basta la presenza di un terzo dei componenti, arrotondato per eccesso.

6. La Commissione regionale per il diritto allo studio universitario, di cui all'art. 5 della legge regionale 25 novembre 2002, n. 20, è soppressa.

7. Alla Consulta regionale per il diritto allo studio di cui alla presente legge sono attribuiti le funzioni ed i compiti della soppressa commissione regionale per il diritto allo studio universitario.

Art. 10.

Libretto formativo

1. Il libretto formativo personale redatto in conformità alle normative nazionali e comunitarie, costituisce il documento in cui è possibile registrare le attività e le competenze acquisite da ciascun discente durante il percorso di istruzione e formazione, a partire dalla frequenza della scuola primaria, compreso quello dell'istruzione degli adulti.

2. Il libretto è rilasciato di concerto con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR), su richiesta del singolo interessato, dopo l'assolvimento dell'obbligo scolastico e attesta i titoli di studio acquisiti, le qualifiche, le certificazioni professionali conseguite, la frequenza ed il superamento delle prove finali di percorsi formativi tecnici e/o professionalizzanti e/o di cultura generale condotti da soggetti pubblici o privati, le competenze formali, non formali e informali ed i crediti formativi comunque acquisiti. A tal fine l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale identifica, in accordo con il MIUR, i soggetti certificatori dei dati riportati nel libretto.

3. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale definisce, con decreto ed entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana, le caratteristiche del libretto formativo, le modalità per il rilascio dello stesso e le eventuali determinazioni volte alla sua informatizzazione, ferma restando l'assenza di oneri economici a carico dello studente. Per rendere effettivamente intelligibili e correlabili i dati dei percorsi formativi individuali degli studenti, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale svolge, in collaborazione con il MIUR, azioni finalizzate ad interconnettere le banche dati ministeriali con quelle regionali della scuola e universitarie in modo da garantire validità e spendibilità del libretto formativo in Italia e nella Unione europea.

Art. 11.


Carta dello studente

1. La Regione integra la carta dello studente, di cui all'art. 10 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 e successive modifiche e integrazioni, con interventi specifici per favorire l'accesso agevolato a beni e servizi e interventi individuali nell'ambito del diritto allo studio con le modalità stabilite con decreto dell'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale, sentito il parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana.

Art. 12.

Misure sui trasporti pubblici

1. Al fine di consentire la frequenza di ogni tipo di percorso di studio attivato sul proprio territorio, l'Assessore regionale per le autonomie locali e la funzione pubblica, di concerto con l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, previa delibera della Giun-



ta regionale, provvede a determinare le modalità per il finanziamento delle spese di trasporto degli studenti riservate nell'ambito delle assegnazioni alle autonomie locali, garantendo la gratuità del trasporto per gli studenti in maggiori condizioni di disagio socio-economico.

2. Qualora il trasporto pubblico non garantisca il servizio, l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, provvede a determinare le modalità di promozione e finanziamento di servizi di trasporto flessibili, ovvero sistemi di trasporto non di linea, e in specie i servizi a chiamata, o servizi di mobilità condivisa, con particolare riferimento alle aree caratterizzate da «domanda debole», così come definite nella delibera dell'Autorità di regolazione dei trasporti n. 48 del 30 marzo 2017.

3. Al fine di ogni utile pianificazione della mobilità degli studenti, è previsto, di concerto con gli enti locali, il rilevamento statistico dei flussi annuali presso l'assessorato dell'istruzione e della formazione professionale.

4. Per gli studenti universitari idonei alle borse di studio e iscritti presso le università siciliane e nei consorzi universitari è garantita la gratuità del trasporto pubblico locale su gomma e su rotaia nelle sedi dei corsi di laurea per il tramite degli ERSU che provvedono prioritariamente, compatibilmente con le risorse assegnate, a valere sulla Missione 4, Programma 7, capitolo 373312.

5. A decorrere dall'esercizio finanziario 2019 le riserve nell'ambito delle assegnazioni alle autonomie locali per il trasporto degli studenti sono incrementate del 30 per cento rispetto a quelle previste per l'esercizio finanziario 2018.

Art. 13.

Misure per attività motorie e sportive

1. Al fine di creare le condizioni per le pari opportunità, prevenire la dispersione scolastica, contrastare fenomeni di disagio individuale e migliorare lo stile di vita, la Regione sostiene azioni in favore delle attività motorie e sportive presso le istituzioni scolastiche del territorio regionale, riservando particolare attenzione agli studenti disabili. A tal fine la Regione, anche attraverso il monitoraggio e la programmazione delle azioni per l'edilizia scolastica, assume iniziative volte a progettare, istituire, potenziare ed adeguare le palestre e gli impianti dei plessi scolastici. D'intesa con l'Ufficio scolastico regionale ed i comitati regionali del CONI e del CIP, l'Assessore regionale per l'istruzione e per la formazione professionale, di concerto con l'Assessore regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo, definisce i relativi interventi all'interno del Piano regionale per il diritto allo studio e del correlato Programma annuale di attuazione, avendo riguardo anche al ruolo dell'associazionismo sportivo senza finalità di lucro.

2. L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, di concerto con l'Assessorato regionale del turismo, dello sport e dello spettacolo, l'USR Sicilia ed i comitati regionali di CONI e CIP, si propone di favorire azioni a sostegno delle istituzioni scolastiche frequentate dagli studenti atleti di alto livello al fine di fornire la possibilità a questi ultimi di conciliare l'attività agonistica con lo studio attraverso modalità di for-

mazione a distanza che prevedono, oltre al programma formativo personalizzato, l'utilizzo di piattaforme digitali come strumenti integrativi della didattica in caso di assenze prolungate, in conformità a quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107 e dal decreto ministeriale 11 dicembre 2015, n. 935.

Capo III

SOSTEGNO AL DIRITTO ALLO STUDIO

Art. 14.

Obbligo di istruzione e diritto-dovere di istruzione e formazione

1. L'obbligo di istruzione ed il correlato diritto-dovere all'istruzione e alla formazione si considerano assolti, nel rispetto delle norme e delle leggi nazionali, anche in seguito alla frequenza dei primi due anni dei percorsi di istruzione e formazione professionale di secondo ciclo. A tal fine, gli obiettivi formativi minimi e i curricula del primo biennio di tali percorsi devono essere conformi agli standard definiti dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

2. La Regione favorisce l'adempimento dell'obbligo di istruzione di cui al comma 1, promuovendo azioni finalizzate a prevenire e contrastare la dispersione scolastica e formativa.


3. Al fine di incentivare l'istruzione e la formazione degli adulti, la Regione promuove azioni formative rivolte anche ad allievi che hanno frequentato i percorsi del primo ciclo di istruzione senza conseguire il titolo di studio conclusivo, ferma restando la competenza delle istituzioni scolastiche del primo ciclo al rilascio delle relative certificazioni.

Art. 15.

Provvedimenti ed azioni per le infrastrutture e l'edilizia scolastica

1. La Regione, nell'interesse della qualità di vita degli studenti e degli operatori, ma anche affinché l'erogazione dell'insegnamento sia efficiente, provvede, per il tramite degli enti pubblici competenti ed avvalendosi del sistema dell'anagrafe regionale dell'edilizia scolastica, a sostenere l'allestimento di ambienti di apprendimento e laboratori, nonché l'adeguamento a modelli standard di funzionalità ed efficienza, di salubrità degli ambienti e di sicurezza, degli immobili e delle infrastrutture di proprietà pubblica adibiti all'istruzione scolastica di ogni ordine e grado.

2. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione, mediante l'utilizzazione di risorse regionali ed extra regionali, predisporre atti e provvedimenti per la verifica della vulnerabilità sismica, l'adeguamento pedagogico-didattico strutturale, impiantistico ed energetico degli edifici per il miglioramento delle strutture, e in particolare degli ambienti in cui si svolge la refezione scolastica, nonché per la rimozione delle barriere architettoniche e per la realizzazione di interventi di straordinaria manutenzione, non-



ché per la progettazione e realizzazione di nuove scuole tecnologicamente innovative ed ecocompatibili.

3. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, nei casi di necessità e urgenza, definiti con apposito decreto da emanarsi, previo parere della Consulta regionale per il diritto allo studio, nel termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede al finanziamento degli enti locali per specifici interventi, secondo quanto disciplinato dall'art. 10 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8.

Art. 16.

Interventi rivolti ai soggetti con disabilità o con bisogni educativi speciali

1. La Regione, di concerto con gli enti locali, promuove e sostiene interventi diretti a garantire, con erogazione puntuale e continuativa, la piena realizzazione della persona, il diritto ai servizi educativi e all'istruzione, all'apprendimento e all'inclusione degli studenti con disabilità certificata ai sensi dell'art. 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o con bisogni educativi speciali (BES), ovvero con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) o con disturbi da deficit di attenzione e iperattività (ADHD), o con disturbi della deglutizione in soggetti disfagici.

2. Nell'ambito degli interventi di cui al comma 1, la Regione promuove e sostiene le attività previste dai Piani didattici personalizzati (PDP) delle singole istituzioni scolastiche per favorire la piena inclusione sia degli studenti individuati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sia delle studentesse che degli studenti adottati o fuori dalla famiglia di origine. La Regione prevede, altresì, misure per il sostegno a genitori e/o tutori di studenti del primo ciclo dell'istruzione con DSA per garantire l'assistenza domiciliare alle attività scolastiche.

3. La Regione, per assicurare l'accesso e la frequenza del sistema educativo, collabora con gli enti locali, le competenti istituzioni e gli specialisti del settore per assicurare la fornitura di specifici ed adeguati servizi di trasporto, di materiale didattico e strumentale, nonché dei servizi di assistenza specialistica previsti dalla legge n. 104/1992 e di assistenza igienico-personale, così come previsto dalla legge regionale 5 novembre 2004, n. 15 e dall'art. 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 e successive modifiche ed integrazioni.

4. La Regione riconosce i Centri territoriali di supporto (CTS) e le scuole Polo per l'inclusione già individuati dall'Ufficio scolastico regionale, quali istituzioni di riferimento per la promozione delle iniziative in favore dei soggetti con disabilità con disturbi specifici d'apprendimento e/o con bisogni educativi speciali (BES).

5. La Regione, per il tramite degli assessorati regionali competenti, degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e delle aziende sanitarie provinciali, nel rispetto delle reciproche competenze, individua gli interventi diretti ad assicurare quanto previsto dal comma 1. A tal fine, possono essere stipulati specifici accordi e protocolli d'intesa con soggetti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e con associazioni di familiari senza fini di lucro finalizzati ad una programmazione integrata con i servizi educativi, sanitari, socio-assistenziali, culturali,

ricreativi e sportivi, a favore dei soggetti con disabilità o con disturbi specifici d'apprendimento o bisogni educativi speciali (BES).


6. L'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale ai fini della pianificazione delle specifiche azioni, d'intesa con l'Assessorato regionale della salute, l'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro, l'Assessorato regionale del turismo, spettacolo e sport, con il supporto delle associazioni maggiormente rappresentative dei genitori e/o delle famiglie della scuola e delle persone e famiglie con disabilità, nonché con il parere della competente commissione legislativa dell'Assemblea regionale siciliana emana, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, linee guida che agevolano l'effettiva inclusione delle persone con disabilità sia fisica che psichica con particolare riferimento allo spettro autistico, all'interno di percorsi e scolastici e/o formativi, nonché l'inserimento sociale, abilitativo, riabilitativo e lavorativo degli stessi, anche attraverso servizi domiciliari in favore delle famiglie e delle stesse persone con disabilità, tenendo conto delle competenze e delle attribuzioni degli enti locali e delle istituzioni statali e regionali. D'intesa con le associazioni professionali più rappresentative del settore si provvede con le stesse modalità e nello stesso periodo di centottanta giorni a individuare indirizzi omogenei sul territorio regionale per l'utilizzazione delle specifiche figure professionali.

Art. 17.

Azioni di sostegno a favore delle relazioni interculturali

1. La Regione, attraverso specifici progetti, applicando le indicazioni nazionali contenute nelle linee guida per l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, indirizza, d'intesa con le istituzioni territoriali interessate, gli interventi volti al miglioramento della qualità delle relazioni interculturali, con specifico riferimento alle caratteristiche stanziali o di transito degli studenti migranti. In tali ambiti e per gli specifici scopi di sostegno, la Regione può sostenere iniziative diversificate anche di mediazione culturale, accoglienza e tutoraggio, in particolare, ai fini dell'inserimento scolastico degli alunni figli di immigrati presenti sul territorio regionale, la Regione promuove l'insegnamento e l'apprendimento della lingua italiana, l'educazione civica e i principi giuridici formativi della cittadinanza italiana, nel rispetto delle differenze linguistiche e culturali di cui gli alunni immigrati sono portatori. La Regione favorisce inoltre la partecipazione dei genitori alla vita scolastica ed alle iniziative volte alla valorizzazione dell'identità culturale e interculturale.

2. Le azioni di cui al comma 1 sono attuate e gestite, in collaborazione con le singole e dedicate istituzioni scolastiche, dagli enti locali, dalle università, dalle istituzioni per l'Alta formazione artistica, coreutica e musicale operanti nella Regione, dai soggetti del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, dell'associazionismo e del volontariato, e possono svolgersi sia nell'ambito dell'orario scolastico, sia in orario extra-curricolare.



3. A seguito delle specifiche prove di accertamento della conoscenza della lingua italiana dei cittadini stranieri che per la prima volta accedono al sistema educativo e formativo siciliano, la Regione, con le stesse modalità gestionali di cui al comma 2, sostiene processi orientati a facilitare l'apprendimento della lingua qualora la conoscenza risultasse scarsa o insufficiente.

4. La Regione favorisce iniziative atte a sostenere ed a consentire il completamento dei percorsi di istruzione dei cosiddetti minori stranieri di seconda/terza generazione, non accompagnati, rifugiati, apolidi, anche nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale.

5. La Regione favorisce iniziative atte a facilitare ragazzi non italiani nei percorsi di studio dell'istruzione e dell'alta formazione.

6. La Regione promuove, altresì, iniziative progettuali, atte a favorire e migliorare l'apprendimento di almeno una lingua europea da parte degli studenti del sistema regionale di istruzione.

7. La Regione incentiva e sostiene i progetti degli enti locali, delle istituzioni scolastiche e del terzo settore finalizzati ad agevolare il diritto allo studio degli alunni nomadi in età scolare e adulti di cui alla normativa regionale in materia.

Art. 18.

Sostegno all'integrazione di persone sottoposte a pene detentive o provvedimenti restrittivi

1. La Regione al fine di accompagnare l'inclusione sociale e lavorativa, nonché per far acquisire, recuperare o accrescere le competenze di base e tecnico-professionali di quanti si trovino in stato di detenzione o scontino misure alternative alla detenzione sostiene mediante eventuali atti convenzionali con i competenti Ministeri, il sostegno allo svolgimento di progetti specifici e corsi di istruzione e formazione gestiti da istituzioni scolastiche di primo e secondo livello di istruzione degli adulti, anche con la collaborazione delle università da effettuare all'interno degli istituti di pena, o in area penale esterna ovvero in strutture scolastiche e formative del territorio, sentito il Garante dei detenuti.

2. Nello svolgimento delle attività didattiche e formative previste dal comma 1, la Regione può promuovere progetti di utilizzo di tecnologie multimediali per l'insegnamento a distanza.

Art. 19.

Sostegno agli studenti ospedalizzati

1. La Regione sostiene il pieno diritto allo studio e all'apprendimento degli studenti in condizione di ospedalizzazione ampliando il servizio educativo-didattico di «Scuola in ospedale» e favorendo la realizzazione dei progetti di istruzione domiciliare per tutti gli studenti impossibilitati alla frequenza scolastica per motivi di salute. Ogni azione in tale ambito è finalizzata a favorire il mantenimento dei rapporti del singolo studente con il proprio ambiente scolastico ed il correlato sistema di relazioni sociali ed amicali.

2. Gli interventi di cui al presente articolo sono destinati esclusivamente ad alunni iscritti a scuole, di ogni ordine e grado, ospedalizzati a causa di gravi patologie o sottoposti a terapie domiciliari che impediscono la frequenza della scuola per non meno di trenta giorni.

3. La Regione, al fine di assicurare il diritto allo studio e all'apprendimento degli studenti ospedalizzati di cui ai commi 1 e 2, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, stipula protocolli operativi con le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere e gli enti locali, per l'attivazione dei presidi di «Scuola in ospedale» per rispondere ai bisogni dei singoli territori. La Regione, inoltre, supporta l'azione delle «Scuole in ospedale» fornendo tecnologie multimediali utili per l'insegnamento a distanza.

4. La Regione, nell'ambito della normativa vigente e tramite l'azione coordinata dell'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, dell'Assessorato regionale della famiglia, delle politiche sociali e del lavoro nonché dell'Assessorato regionale della salute, sostiene l'erogazione di servizi non programmabili all'inizio dell'anno scolastico per gli alunni ospedalizzati attraverso accordi di rete con le articolazioni territoriali del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, le aziende sanitarie ed i centri di supporto territoriale.

Art. 20.

Interventi a favore di studenti residenti in aree di marginalità geografica e ad elevato degrado sociale

1. La Regione promuove e sostiene azioni ed interventi mirati a valorizzare e mantenere i processi di insegnamento/apprendimento nelle isole minori e nelle aree montane e/o interne, o nelle aree urbane e metropolitane soggette ad elevato degrado sociale, al fine di garantire il diritto ai servizi educativi ed all'istruzione, favorire la permanenza della popolazione in tali aree, contrastare il decremento demografico, affermare la cultura dell'identità locale e della crescita civile.

2. La Regione, in ossequio al principio di continuità territoriale, al fine di garantire il diritto all'istruzione nelle isole minori, promuove prioritariamente interventi volti a ridurre il disagio degli studenti in esse residenti. In tale contesto la Regione contribuisce al superamento delle difficoltà logistiche e di trasporto degli studenti residenti nelle isole minori, iscritti e frequentanti scuole di ogni ordine e grado presso altri comuni del territorio regionale, purché appartenenti a famiglie in situazione di disagio socio-economico, attraverso forme di sostegno economico alla frequenza di istituzioni convittuali aventi sede sul territorio regionale, nonché mediante l'attivazione sperimentale di forme di insegnamento a distanza. Allo scopo di favorire l'istruzione nelle isole minori e di alleviare il disagio degli studenti e delle loro famiglie, la Regione può stipulare convenzioni specifiche con le imprese che gestiscono i trasporti.

3. Le modalità attuative dell'intervento di cui al comma 2 sono definite dal piano triennale di cui all'art. 8 e nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

4. La Regione, d'intesa con i competenti Ministeri e in accordo con l'Ufficio scolastico regionale e gli osservatori di area sulla dispersione scolastica, con le istituzioni



scolastiche e formative e gli enti locali, singoli o associati, sostiene, anche con specifici finanziamenti, attività e servizi finalizzati a rendere qualitativamente adeguato il servizio scolastico e ad offrire agli allievi migliori opportunità di apprendimento, con particolare riferimento alla graduale introduzione, a partire dalle aree a più elevato disagio sociale, del modello orario a tempo normale nella scuola dell'infanzia, a tempo pieno nella scuola primaria e a tempo prolungato nella scuola secondaria di primo grado, al fine di superare condizioni di povertà educativa e di equilibrare disparità su scala nazionale.

Art. 21.

Misure per il contrasto alla violenza ed alla discriminazione

1. La Regione, nell'ambito delle azioni in favore dell'istruzione e della formazione sul proprio territorio, contribuisce a sostenere l'impegno dei docenti nella formazione di un sano senso civico e sociale e del contrasto alla violenza, nonché ogni forma di discriminazione. In tale ambito la Regione contribuisce a sostenere azioni formative finalizzate al supporto della legalità ed al contrasto di ogni forma di criminalità.

2. La Regione promuove progetti ed azioni utili all'affermazione e valorizzazione della differenza di genere, alla prevenzione ed al contrasto di ogni forma di violenza e discriminazione, di lesione della dignità della persona, di bullismo, di cyber bullismo, di violenza di genere, di omofobia, di discriminazione religiosa ed etnica, di devianza minorile, assicurando, sin dalla fase di progettazione, il coinvolgimento di professionisti e di associazioni operanti nel settore.

Art. 22.

Azioni di valorizzazione dell'identità siciliana e di sostegno delle minoranze linguistiche e culturali

1. La Regione, con il coinvolgimento degli enti locali, delle università, delle istituzioni per l'alta formazione artistica, coreutica e musicale operanti nella Regione e dell'associazionismo culturale, anche in riferimento alla legge regionale 31 maggio 2011, n. 9, promuove la valorizzazione e il rafforzamento dell'identità siciliana anche in considerazione della sua centralità nella cultura euromediterranea, attraverso attività formative, di ricerca ed educative volte all'acquisizione di una rinnovata consapevolezza della storia e della cultura regionale e delle potenzialità dello strumento autonomistico, con l'ulteriore obiettivo di favorire la costruzione di un rinnovato senso di identità e di appartenenza alla comunità regionale.

2. Per la piena attuazione del diritto allo studio nel proprio territorio, la Regione sostiene le attività didattico-formative delle istituzioni scolastiche pubbliche operanti nei comuni rientranti nella delimitazione territoriale di cui all'art. 3 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 e salvaguardate ai sensi dell'art. 10, comma 5, della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 22 e promuove, d'intesa con le comunità locali e con le università, azioni dirette a salvaguardare l'identità linguistica e culturale delle comunità arbëreshe e gallo-italiche della Sicilia.

3. All'art. 1, comma 1, della legge regionale 12 luglio 2011, n. 13 dopo le parole «Per gli istituti scolastici che abbiano sede» sono aggiunte le parole «e/o che comprendano sezioni staccate e/o plessi che insistono» e dopo le parole «qualora l'istituto scolastico interessato abbia sede» sono aggiunte le parole «e/o sezioni staccate e/o plessi che insistono».

Capo IV

MISURE RELATIVE ALL'OFFERTA FORMATIVA E ALLA RICERCA

Art. 23.

Interventi per la continuità didattica e l'orientamento

1. La Regione, nell'ottica di un'efficace e mirata azione di prevenzione, contrasto e recupero degli insuccessi, della dispersione e degli abbandoni, privilegia modelli e percorsi di continuità ed innovazione didattica (ivi inclusa la didattica orizzontale e verticale), metodologica e organizzativa.

2. La Regione sostiene, in coerenza con le disposizioni statali vigenti, azioni per il contrasto dei fenomeni di dispersione nei diversi periodi di istruzione, con particolare riferimento a quello dell'obbligo scolastico, e favorisce percorsi di orientamento nelle fasi di passaggio tra i differenti gradi di istruzione, in particolare nella transizione tra scuola secondaria di secondo grado e il sistema di istruzione, ITS, universitario e AFAM.

3. Nell'ambito delle azioni di cui al comma 2, la Regione, di concerto con l'Ufficio scolastico regionale e le università, promuove l'istituzione di strutture di orientamento scolastico, universitario e professionale, che prevedono attività informative, formative e di consulenza volte a favorire la scelta consapevole dei percorsi di istruzione, di professionalizzazione e del lavoro, tenendo conto delle capacità e delle aspirazioni individuali per il pieno sviluppo della persona.


4. Al fine di incentivare sul territorio un adeguato sviluppo dell'imprenditorialità e dell'occupazione in impresa, la Regione promuove, attraverso opportune forme di orientamento ed accompagnamento al lavoro, specifici interventi formativi in impresa e attività idonee a favorire processi di auto-impiego e auto-imprenditorialità.

5. La Regione promuove e sostiene iniziative educative, anche sperimentali, volte al sostegno del valore pedagogico del lavoro, promosse di concerto tra istituzioni formative ed organizzazioni del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, enti bilaterali, associazioni di categoria del lavoro.

Art. 24.

Iniziative di contrasto alla dispersione scolastica

1. La Regione, al fine di contrastare la dispersione e gli abbandoni scolastici e dare adeguato sostegno al successo formativo, anche attraverso la destinazione di risorse co-



munitarie all'uso individuate nella programmazione dei fondi extra regionali, adotta le seguenti misure:

a) istituzione del sistema informatizzato dell'anagrafe scolastica regionale degli studenti, funzionale anche al monitoraggio del fenomeno di dispersione scolastica;

b) nelle more dell'attivazione del sistema informatizzato dell'anagrafe scolastica regionale degli studenti, l'Osservatorio regionale, già istituito presso l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale con la collaborazione degli osservatori provinciali e di area contro la dispersione scolastica dell'Ufficio scolastico regionale Sicilia, monitora l'andamento del fenomeno di dispersione scolastica. Detti osservatori sono riconosciuti come organismi di riferimento per la promozione di iniziative rivolte al contrasto delle diverse fenomenologie della dispersione scolastica. L'Osservatorio regionale citato cessa all'atto della funzionalizzazione dell'anagrafe scolastica regionale degli studenti;

c) concorre, in relazione agli esiti del predetto monitoraggio, d'intesa con le competenti istituzioni statali e locali e con gli osservatori istituiti dall'Ufficio scolastico regionale Sicilia alla definizione di piani pluriennali d'intervento per il progressivo contenimento dei diversi fenomeni di dispersione nonché per il contrasto delle nuove forme di povertà educativa;

d) promuove azioni finalizzate alla permanenza degli studenti negli istituti quali il prolungamento giornaliero di frequenza nella scuola e la contestuale programmazione di attività per l'ampliamento dell'offerta formativa, su tematiche di attualità ed interesse socio-culturale e sportivo e comunque integrate nel piano dell'offerta formativa;

e) promuove e sostiene progetti integrati multi settoriali sviluppati in rete dalle scuole di ogni ordine e grado operanti in aree disagiate e/o ad alto rischio di dispersione scolastica e di devianza giovanile;

f) promuove azioni sinergiche fra istituzioni scolastiche, strutture formative accreditate dalla Regione e centri per l'impiego al fine di prevenire fenomeni di dispersione e sostenere l'obbligo di istruzione e formazione.

2. La Regione, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale e con gli osservatori di area, sostiene le scuole di ogni ordine e grado nelle azioni di sensibilizzazione e formazione dei docenti sulle tematiche psicopedagogiche ed educativo-didattiche volte a favorire il successo formativo di tutti. Tali azioni ed interventi sono condotti con la collaborazione ed il coinvolgimento delle agenzie educative impegnate nella promozione del benessere a scuola.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale è istituito, entro centotanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un Comitato paritetico Regione-Ufficio scolastico regionale per l'analisi, il monitoraggio la progettazione di iniziative macrosistemiche per il contrasto del fenomeno della dispersione scolastica.

Art. 25.

Integrazione fra istruzione e formazione professionale tecnico-superiore

1. La Regione promuove l'integrazione tra i diversi sistemi di istruzione e la formazione professionale tramite un modello educativo, di lungo periodo, orientato allo sviluppo del potenziale umano, sociale e produttivo dei territori in una logica di rete e di innovazione che risponda alla domanda del tessuto produttivo e consideri i bisogni del territorio.

2. La Regione, allo scopo di diffondere la cultura tecnico-scientifica e professionale e di sostenere in modo sistematico lo sviluppo economico e la competitività del sistema produttivo, prevede:

a) un'offerta più stabile e articolata di percorsi per tecnici superiori di diverso livello;

b) il rafforzamento del molo degli istituti tecnici e degli istituti professionali nell'ambito della filiera tecnico-scientifica;

e) l'orientamento permanente dei giovani;

d) il sostegno delle politiche attive del lavoro in raccordo con la formazione continua dei lavoratori, nel quadro dell'apprendimento permanente per tutto il corso della vita.

3. La Regione promuove gli Istituti tecnici superiori (ITS), i percorsi di istruzione e formazione superiore (IFTTS) e le aggregazioni in rete degli stessi al fine di:

a) effettuare una programmazione dei percorsi formativi curriculari ed extracurriculari secondo la metodologia per competenze e le normative vigenti;

b) implementare percorsi innovativi rispondenti al sistema duale;

c) attuare modalità di attestazione e di validazione dei crediti formativi;

d) sostenere iniziative di aggiornamento dei docenti, dei dirigenti scolastici, del personale ATA, del personale degli enti di formazione, del personale delle aziende impegnate nelle attività didattiche;


e) effettuare stage docenti/operatori in Italia e all'estero;

f) orientare ed accompagnare i giovani nelle scelte durante il ciclo di studi e al termine dello stesso, per l'inserimento nel mercato del lavoro;

g) effettuare azioni di informazione e di diffusione nel territorio;

h) assicurare il raccordo con il sistema delle imprese e dei servizi per il lavoro, per facilitare l'accompagnamento al lavoro dei giovani che stiano frequentando o abbiano concluso positivamente i percorsi formativi, anche attraverso l'attivazione di misure e dispositivi di facilitazione all'inserimento lavorativo.

4. I criteri e le modalità per la realizzazione delle aggregazioni in reti permanenti di cui al comma 3 sono determinati con decreto del Presidente della Regione su proposta dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale previa delibera della Giunta regionale.



5. La Regione promuove percorsi formativi in assetto lavorativo per gli studenti delle scuole secondarie e per l'alta formazione con particolare riguardo all'apprendistato di I livello, all'apprendistato professionalizzante ed all'apprendistato di alta formazione e ricerca, nonché forme innovative quali l'impresa didattica e le botteghe di mestiere.

Art. 26.

Indirizzi e criteri per la costruzione di percorsi di alternanza scuola-lavoro

1. L'alternanza scuola-lavoro e l'apprendistato formativo, attraverso l'integrazione tra periodi di formazione in aula e di apprendimento sul posto di lavoro, costituiscono le modalità formative privilegiate per garantire l'acquisizione di competenze generali e tecnico-professionali atte a migliorare lo sviluppo della persona e l'occupazione. La Regione, tramite attività di orientamento e di analisi delle competenze, supporta le istituzioni scolastiche, nel rispetto delle prerogative dei loro organi collegiali, nella predisposizione del percorso più idoneo e coerente con gli indirizzi e le finalità degli studi intrapresi dai discenti tenendo conto delle attitudini e delle aspirazioni espresse da ciascuno.

2. Lo strumento metodologico e didattico dell'alternanza, rivolto agli studenti iscritti all'ultimo triennio degli istituti professionali statali e regionali, degli istituti tecnici e dei licei e all'ultimo biennio degli enti di formazione professionale, accresce la motivazione nello studio e arricchisce la formazione scolastica con l'acquisizione di competenze specifiche e coerenti con l'indirizzo di studio.

3. La Regione promuove e adotta, secondo la normativa nazionale vigente, il progetto formativo personalizzato per gli istituti professionali ed i centri di formazione professionale.

4. La Regione adotta strumenti di comunicazione atti a diffondere la valenza ed i contenuti dei progetti di alternanza scuola-lavoro anche allo scopo di consentire che gli studenti conoscano quali strumenti, resi disponibili dal Ministero, vigilano sul sistema di alternanza (carta dei diritti e dei doveri; bottone rosso; piattaforma per l'alternanza scuola-lavoro). La Regione incentiva la cultura imprenditoriale sostenendo progetti formativi per sviluppare competenze teoriche e pratiche di tipo imprenditoriale rispondenti alla vocazione territoriale.

5. Le figure professionali deputate a seguire lo studente nell'attività di alternanza, nel rispetto della normativa nazionale vigente, sono:

a) tutor interno, individuato in un docente della scuola;

b) tutor esterno, individuato dalla struttura ospitante.

6. Con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è istituito il tavolo permanente di monitoraggio con il compito di:

a) monitorare e promuovere indagini conoscitive dei percorsi di alternanza che si svolgono nella Regio-

ne, anche attraverso la raccolta di segnalazioni volte ad individuare percorsi difformi rispetto alla normativa o gravi violazioni di quanto previsto nel progetto formativo, anche attraverso controlli a campione, con particolare attenzione alle attività svolte nel periodo estivo o di sospensione dell'attività didattica;

b) promozione di buone prassi di alternanza;

c) verifica della partecipazione e coinvolgimento attivo del tessuto imprenditoriale.

7. Il tavolo di cui al comma 6 è composto dall'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale o da un suo delegato, da un rappresentante dell'Ufficio scolastico regionale (USR), da un rappresentante della Consulta provinciale degli studenti in Sicilia e da un rappresentante delle associazioni di categoria.

8. Il conseguimento delle qualifiche e dei diplomi professionali da parte degli studenti del sistema di istruzione e formazione professionale, anche degli adulti e nelle sedi carcerarie, avviene prevedendo le attività di alternanza scuola-lavoro e anche attraverso l'apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.

9. L'Assessore per l'istruzione e la formazione professionale, d'intesa con l'USR, definisce le modalità e le azioni di sostegno alla formazione in apprendistato nei percorsi di istruzione e formazione professionale e di istruzione del secondo ciclo, anche degli adulti e nelle sedi carcerarie, prevedendo altresì misure di incentivazione e sostegno rivolte alle imprese che partecipano alle esperienze di alternanza scuola-lavoro e apprendistato formativo.


10. Le imprese che intendono avviare un percorso di alternanza scuola-lavoro devono essere in possesso della certificazione antimafia e non devono aver proceduto a licenziamenti collettivi o senza giustificato motivo nei dodici mesi precedenti la stipula dell'accordo relativo al progetto di alternanza con l'istituto scolastico.

11. Allo studente in apprendistato è garantita l'informazione preventiva su diritti e tutele nel mondo del lavoro nelle ore di insegnamento delle materie professionali coinvolte nello stage.

12. Nessun onere economico diretto o indiretto può derivare per lo studente dalla partecipazione a percorsi formativi di alternanza scuola-lavoro.

13. Agli studenti che partecipano ai percorsi di attività duale è garantita idonea copertura assicurativa prevista dalle normative vigenti.

14. Il piano formativo convenuto contiene le mansioni che gli studenti sono tenuti a svolgere. Nel caso in cui venisse rilevata la difformità tra piano formativo e le mansioni realmente svolte, il dirigente scolastico, anche su segnalazione del tutor interno o degli organi collegiali d'istituto, può rescindere il rapporto con il soggetto ospitante.



Art. 27.

Progetti indirizzati all'evoluzione dell'offerta formativa

1. La Regione e gli enti locali, ciascuno per le rispettive competenze ed in sinergia con soggetti pubblici e privati giuridicamente e socialmente titolati, nell'ottica di favorire l'evoluzione delle politiche formative e di ampliarne le potenziali ricadute culturali, economiche e sociali, anche al fine di innalzare i livelli di apprendimento degli studenti, di favorire lo sviluppo di personalità, cultura e civiltà dei discenti, di indirizzare verso sani stili di vita, di educazione ambientale, sanitaria e di prevenzione delle malattie, promuovono e sostengono l'ulteriore attuazione di attività e progetti, anche a carattere sperimentale, volti a realizzare:

a) iniziative per implementare i processi di scolarizzazione a tempo pieno, integrata con il territorio, e le attività parascolastiche ed interscolastiche di tipo educativo, ricreativo, sportivo, ambientale, artistico, culturale in genere;

b) promozione della cultura dell'inclusione e della piena integrazione sociale, culturale, religiosa e della parità di genere;

c) promozione della cultura dell'inclusione alla luce delle buone prassi suggerite dalle Linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati emesse dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca (MIUR) nel dicembre 2014 e dalle Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni fuori dalla famiglia di origine emesse dal MIUR e dall'Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza nel dicembre 2017;

d) promozione ed educazione alla salute ed all'igiene;

e) interventi per favorire l'educazione sessuale;

f) sensibilizzazione all'adozione di corretti stili di vita anche attraverso lo sviluppo di interventi di medicina scolastica e sociale, avvalendosi del contributo derivante in particolare dagli insegnamenti di educazione di scienze motorie e dalla collaborazione con l'università e le strutture del Sistema sanitario regionale;

g) promozione dell'educazione alimentare;

h) interventi per favorire la conoscenza delle problematiche del tabagismo, dell'alcolismo, dell'uso di droghe e per la prevenzione di tali fenomeni;

i) interventi per promuovere l'educazione stradale e la conoscenza di elementi di traumatologia e primo soccorso;

j) promozione dell'educazione all'ambiente e allo sviluppo sostenibile;

k) promozione della cultura musicale, artistica e sportiva;

l) interventi finalizzati alla valorizzazione del patrimonio paesaggistico, monumentale ed architettonico presente nel territorio regionale e nazionale;

m) interventi per promuovere e favorire l'accesso e l'utilizzo di strutture culturali, scientifiche, sportive e del mondo produttivo esistenti sul territorio;

n) azioni programmate ed attuate di concerto con l'Assessorato regionale della salute e con i competenti

ordini professionali, finalizzate a sviluppare servizi di psicologia pediatrica in ospedale per il supporto ai minori in situazioni di rischio psico-relazionale;

o) promozione di momenti di confronto tra istituzioni scolastiche e famiglie, nell'ottica della corresponsabilità del «Patto educativo»;

p) iniziative per favorire processi di collaborazione tra i cittadini, le istituzioni formative territoriali e le organizzazioni del terzo settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, tra scuola, famiglia e territorio;

q) implementazione in ambito didattico ed educativo delle tecnologie multimediali, della didattica digitale, nonché delle reti Wi-Fi;

r) iniziative di orientamento e valorizzazione delle vocazioni, svolte dalle istituzioni scolastiche di concerto con istituzioni e realtà accademiche, culturali, sociali e produttive;

s) iniziative per la continuità tra i diversi gradi e ordini di scuole;

t) interventi per favorire l'aggiornamento dei docenti;

u) iniziative volte a favorire lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, sin dalla scuola primaria.


2. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, al fine di sviluppare una educazione civica maggiormente rispondente alle nuove tecnologie multimediali e di prevenire fenomeni di adescamento minorile, di cyberbullismo e di ogni altro pericolo connesso alla rete, promuove programmi ed iniziative finalizzate all'acquisizione di un metodo di utilizzo corretto e consapevole degli strumenti digitali da parte dello studente. Dette attività possono svolgersi nelle scuole secondarie di primo grado durante le ore destinate all'educazione civica. La Regione promuove, altresì, progetti all'interno delle scuole per la formazione di studenti in veste di mediatori scolastici che, con il supporto di un docente, svolgano un ruolo attivo nella gestione di episodi di bullismo e cyberbullismo di particolare criticità.

3. La Regione promuove progetti singoli o in rete presso le istituzioni scolastiche del primo e del secondo ciclo dell'istruzione, anche con l'utilizzo di risorse extraregionali per:

a) coordinare le attività motorie e sportive con il supporto di competenze professionali qualificate e certificate;

b) contrastare le varie tipologie di disagio (comprese le forme di autismo), prevenire disturbi del comportamento e dell'apprendimento, sostenere attività di ascolto e consulenza alunni, genitori e docenti con il supporto di competenze professionali, qualificate e certificate, nelle aree della psicologia, pedagogia, counseling e mediazione culturale;

c) ampliare l'offerta formativa, curriculare ed extracurriculare, di una o più lingue straniere comunitarie, in particolare della lingua inglese, con il supporto di competenze qualificate e certificate.



4. Per la realizzazione dei progetti di cui al comma 3 i dirigenti scolastici sono autorizzati al reclutamento di figure professionali qualificate.

Art. 28.

Iniziative per la scuola dell'infanzia 0-6 anni

1. La Regione, nell'ottica di attuare il sistema integrato di educazione ed istruzione dalla nascita fino ai sei anni, previo confronto con l'ANCI e con le titolate organizzazioni sindacali e di categoria, svolge azioni e conduce interventi nel rispetto delle disposizioni statali, di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, tesi alla piena realizzazione dei diritti della persona, alla valorizzazione delle differenze di genere, all'integrazione delle diverse culture. In particolare si occupa della gestione dei servizi per:

a) la prima infanzia 0-3 anni (nidi di infanzia e servizi integrativi come definiti dal decreto del Presidente della Regione siciliana 16 maggio 2013, n. 126);

b) la fascia di età 24 e 36 mesi (Sezioni Primavera);

c) la scuola dell'infanzia dai 3 ai 6 anni.

2. La gestione del sistema integrato di cui al comma 1 afferrisce ai dipartimenti regionali competenti in materia.

3. Le scuole per l'infanzia non paritarie si attengono alle vigenti disposizioni.

4. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale di concerto con l'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali ed il lavoro, al fine di dare attuazione in modo integrato e coordinato alle azioni di cui al presente articolo, adotta gli strumenti per l'informazione e la concertazione con i rappresentanti dei soggetti di cui al comma 1, finalizzati alla predisposizione dei servizi sul territorio regionale.

5. Il sistema di educazione e istruzione integrato favorisce, anche in collaborazione con le associazioni maggiormente rappresentative dei genitori della scuola della Regione Sicilia (F.O.R.A.G.S.) di cui al decreto del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia n. 9681 del 31 maggio 2016, un approccio olistico alla famiglia, promuovendo percorsi di genitorialità positiva e servizi di sostegno alle famiglie con evidenti fragilità.

Art. 29.

Iniziative per la diffusione della internazionalizzazione e dell'innovazione

1. La Regione considera l'innovazione e l'internazionalizzazione fattori strategici delle politiche d'istruzione, della formazione e del lavoro, nonché strumenti per qualificare e far crescere occupazione, produttività e coesione sociale.

2. La Regione intrattiene e promuove in ambito euro-mediterraneo ed internazionale rapporti e relazioni atti a favorire la mobilità degli studenti, e al fine di arricchire il bagaglio culturale e di esperienza dei giovani, contribuisce a sostenere periodi di studio all'estero. In tali ambiti favorisce la diffusione della cultura europea anche

attraverso la realizzazione di scambi internazionali e di periodi formativi presso enti, istituzioni o imprese di altri Paesi europei.

3. La Regione promuove azioni mirate a sviluppare l'utilizzo delle tecnologie digitali per la didattica, per la modernizzazione degli ambienti e degli strumenti di apprendimento e per la valutazione dei risultati formativi.

4. La Regione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, istituisce una piattaforma digitale al fine di raccogliere e diffondere l'offerta formativa erogata su tutto il territorio regionale, le normative, i dati e gli strumenti utili all'attuazione del diritto allo studio.

5. La Regione contribuisce a sostenere l'aggiornamento professionale di insegnanti e formatori e l'adozione di dispositivi integrabili e interoperabili da destinare all'attività individuale e di gruppo degli studenti.

Art. 30.

Iniziative per la diffusione dell'apprendimento permanente

1. La Regione sostiene azioni per l'apprendimento permanente caratterizzate da elementi di specificità, specializzazione ed eccellenza, avendo particolare attenzione alle esigenze di riqualificazione ed avanzamento delle conoscenze nel mondo del lavoro. Sono riconosciute coerenti le attività che:

a) utilizzano modalità e strumenti didattici altamente innovativi e favoriscono la partecipazione attiva dei destinatari, stimolandone le potenzialità creative e le capacità di adattamento alle mutanti esigenze del mercato del lavoro;

b) avviano percorsi che prevedono la trasferibilità e la replicabilità delle azioni progettuali nel sistema di istruzione, formazione, lavoro e professioni;

c) realizzano in modo stabile, duraturo ed efficace, iniziative di contrasto alla povertà educativa;


d) favoriscono la costituzione di reti tra operatori, anche di natura transnazionale;

e) promuovono progetti di ricerca e di didattica ancorati alle linee strategiche fissate periodicamente dalla Regione, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale e le università ed atte a vivacizzare il mercato del lavoro e l'occupazione in Sicilia.

Art. 31.

Programmazione e coordinamento della ricerca nel territorio regionale

1. La compatibilità dell'offerta formativa del sistema dell'istruzione, della formazione professionale e della ricerca ai fabbisogni del sistema produttivo, in termini di abilità e competenze, in coerenza con la strategia regionale di specializzazione intelligente e in stretto coordinamento con gli assessorati regionali competenti per materia, rappresenta una priorità per lo sviluppo della Regione. In tale prospettiva la Regione promuove iniziative di supporto per il rafforzamento, ai pertinenti livelli di istruzione, delle competenze tecnico-scientifiche degli



studenti siciliani anche per il tramite di progetti di ricerca con il coinvolgimento di istituzioni regionali, università, enti di ricerca.

2. Il potenziamento delle competenze è orientato anche al rafforzamento del collegamento del sistema dell'istruzione terziaria, dei percorsi formativi di eccellenza, universitari e post-universitari, delle attività di ricerca, con le esigenze del mercato, del territorio e del mondo del lavoro, onde promuovere sinergie virtuose con il sistema impresa e favorire lo sviluppo economico e la competitività.

3. Con decreto del Presidente della Regione, che ne stabilisce la composizione, è istituito il Comitato per il coordinamento della ricerca in Sicilia che coordina le linee strategiche della ricerca in ambito regionale e contribuisce alla loro definizione e programmazione nel rispetto degli indirizzi nazionali.

4. Il Comitato di cui al comma 3 è convocato e presieduto dal Presidente della Regione o da un suo delegato e si riunisce periodicamente, con cadenza almeno trimestrale. La partecipazione al Comitato non dà diritto ad alcun compenso né a rimborsi spese.

Capo V

DIRITTO ALLO STUDIO UNIVERSITARIO

Art. 32.

Interventi a sostegno del sistema universitario

1. La Regione con interventi ed azioni specifiche garantisce il diritto agli studi universitari a tutti i cittadini, supportando, in particolare gli studenti che versano in condizioni socio-economiche disagiate e/o con disabilità e favorendo il percorso formativo di coloro che, seppur privi di mezzi, mirano a raggiungere i livelli più alti degli studi grazie alle personali capacità e al merito.

2. La Regione, sentite le università aventi sede in Sicilia, definisce progetti ed azioni finalizzati a sostenere la qualità degli studi universitari e le pari opportunità di accesso alla ricerca, con particolare riferimento ai seguenti interventi:

a) promozione dei processi di internazionalizzazione degli studi universitari e supporto ai collegati piani di mobilità;

b) sostegno per l'accesso ai corsi di specializzazione ed attività formative di terzo livello;

c) supporto ad esperienze di ricerca e lavoro scientifico sotto forma di borse di studio, apprendistato di terzo livello, assegni di ricerca, contratti a tempo determinato previsti dalla legislazione vigente in materia di reclutamento del personale universitario e degli enti di ricerca;

d) erogazione di contributi a studenti bisognosi e meritevoli per la frequenza dei processi di alta formazione, non inferiori al biennio magistrale, presso istituzioni di alta rilevanza nazionale ed internazionale;

e) iniziative finalizzate a favorire il rientro, presso istituzioni accademiche ed enti di ricerca aventi sede in Sicilia, di studiosi che abbiano svolto in Sicilia parte del loro percorso di istruzione superiore (scolarità di secon-

do grado o universitaria) e che operino presso istituzioni accademiche o scientifiche estere da almeno tre anni e da non più di cinque;

f) monitoraggio congiunto tra Regione e università, degli indicatori di valutazione del sistema universitario regionale, per la definizione di ulteriori interventi orientati al miglioramento degli standard formativi e del livello di competitività nazionale ed internazionale;

g) promozione e sostegno ad attività di raccordo e orientamento con le scuole secondarie di secondo grado, finalizzate al contenimento della dispersione e dell'abbandono degli studi universitari.

3. Nell'interesse degli studenti universitari residenti in Sicilia, la Regione può stipulare accordi convenzionali, limitatamente a specificate ed individuate azioni, con istituzioni universitarie operanti in Sicilia ed i cui titoli di studio siano ufficialmente riconosciuti dal Governo italiano.

4. La Regione, al fine di valorizzare ogni tipo di iniziativa, anche ricreativa, mirata al miglioramento della qualità di vita degli studenti, attua azioni finalizzate a sostenere l'attività sportiva universitaria ed i relativi impianti, ed a supportare il funzionamento dei comitati che sovrintendono alle attività sportive.

Art. 33.

Disposizioni per il diritto allo studio universitario e modifiche alla legge regionale 25 novembre 2002, n. 20.

1. La Regione, al fine di potenziare e diffondere gli studi universitari, di contribuire all'avanzamento delle conoscenze, di implementare la qualificazione degli studenti siciliani, di facilitare l'accesso ai gradi più alti degli studi anche rimuovendo eventuali ostacoli economici e/o sociali, attua interventi in materia di diritto allo studio universitario per il tramite di enti regionali (ERSU) istituiti in numero corrispondente agli atenei siciliani. Questi ultimi erogano servizi di cui alla legge regionale 25 novembre 2002, n. 20 e successive modifiche ed integrazioni.


2. Alla legge regionale n. 20/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'art. 2, il primo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente:

«Gli interventi di cui alla presente legge sono destinati a tutti i soggetti aventi titolo a frequentare corsi di studio nelle università della Regione, indipendentemente dalla loro provenienza, compresi gli studenti frequentanti le sedi decentrate presso i consorzi universitari riconosciuti dalla Regione.»;

b) all'art. 3, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

«2-bis. Gli studenti delle scuole di specializzazione ed i dottorandi possono usufruire dei servizi di ristorazione e delle attività culturali e ricreative e di promozione sportiva e turistica previa convenzione da stipulare tra gli ERSU e gli atenei»;



c) all'art. 9 sono apportate le seguenti modifiche:

- 1) i commi 3 e 4 sono abrogati;
- 2) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Il provvedimento di nomina e la durata sono stabiliti dall'art. 10.»;

d) all'art. 14, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Il direttore presenta, entro il mese di dicembre di ogni anno, al consiglio di amministrazione, una relazione sull'attività svolta ed un programma di lavoro per l'anno successivo.»;

e) l'art. 17 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Indennità*). — Le indennità spettanti ai componenti del consiglio di amministrazione ed al Presidente, al collegio dei revisori dei conti sono determinate, con decreto dell'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale, nei limiti da quanto stabilito dall'art. 17 della legge regionale 12 maggio 2010, n. 11.»;

f) il comma 3 dell'art. 26 è abrogato;

g) l'art. 30 è abrogato.

Art. 34.

Clausola valutativa

1. La Regione, tramite l'Assessorato regionale dell'istruzione e della formazione professionale, monitora e controlla il livello di avanzamento e di efficacia di tutti gli interventi previsti in materia di enti regionali per il diritto allo studio, in relazione all'utilizzazione delle risorse e al raggiungimento degli obiettivi definiti dal piano triennale, valutandone i risultati conseguiti anche ai fini degli aggiornamenti successivi del piano. Tra gli strumenti relativi alla citata valutazione rientrano parametri riferiti al gradimento dei fruitori nei confronti dei servizi erogati.

2. L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale presenta alla Commissione legislativa competente dell'Assemblea regionale siciliana una relazione annuale sull'attività di vigilanza e sui dati di applicazione degli interventi di cui al comma 1.

Art. 35.

Consorti universitari

1. Fermo restando quanto previsto dall'art. 21, comma 8, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni, i trasferimenti in favore dei Consorzi universitari di cui all'art. 66, comma 1, della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2, sono condizionati, a far data dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla ridefinizione della governance che preveda un Consiglio di amministrazione con tre componenti, uno in rappresentanza dell'Università di riferimento e uno in rappresentanza dell'assemblea degli enti consorziati, nominato avendo riguardo alla pesatura della relativa contribuzione finanziaria, oltre al Presidente di nomina regionale, ai sensi dell'art. 4 della legge regionale 10 luglio 2018, n. 10.

Art. 36.

Interventi relativi all'edilizia universitaria

1. La Regione, nell'interesse della qualità di vita di studenti ed operatori, contribuisce affinché gli immobili e le infrastrutture, di proprietà pubblica, adibiti alla formazione ed alla residenzialità universitaria, siano adeguatamente strutturati in funzione di moderni standard di funzionalità, di salubrità degli ambienti, di sicurezza ed efficienza energetica. Promuove, altresì, ogni forma di collaborazione tra enti pubblici orientata al miglioramento ed efficientamento delle sedi universitarie, incluse quelle decentrate.

2. Ai fini di cui al comma 1, la Regione predispone un piano triennale di interventi per sostenere la realizzazione e la ristrutturazione e l'acquisto di edifici adeguatamente integrati nel contesto sociale ed ambientale, oltre che per qualificare immobili già esistenti, adibiti o da adibire ad alloggi e residenze per gli studenti universitari.

Art. 37.


Prestito d'onore

1. Agli studenti in possesso dei requisiti di merito e di reddito, possono essere concessi, a partire dal terzo anno di corso delle lauree magistrali a ciclo unico e del primo anno di corso delle lauree magistrali biennali, da imprese e istituti di credito, prestiti d'onore destinati a sopperire alle esigenze di ordine economico connesse alla frequenza degli studi.

2. Il prestito d'onore è rimborsato ratealmente con interessi a carico del bilancio degli enti regionali per il diritto allo studio (ERSU), dopo il completamento o la definitiva interruzione degli studi e non prima dell'inizio di un'attività di lavoro dipendente o autonomo. La rata di rimborso del prestito non può superare il 20 per cento del reddito del beneficiario. Decorsi comunque tre anni dal completamento o dall'interruzione degli studi, il beneficiario che non abbia iniziato alcuna attività lavorativa è tenuto al rimborso del prestito e, limitatamente al periodo successivo al completamento o alla definitiva interruzione degli studi, alla corresponsione degli interessi al tasso agevolato.

3. L'Assessore regionale per l'istruzione e per la formazione professionale, sentita la Consulta regionale per il diritto allo studio di cui all'art. 9, disciplina con proprio decreto le modalità di concessione dei prestiti di cui al comma 1 che gli ERSU provvedono ad erogare nei limiti dello stanziamento del proprio bilancio, con l'esclusivo onere del contributo in conto interessi, con modalità definite dal Consiglio di amministrazione sulla base di quanto stabilito con decreto assessoriale. Le convenzioni che gli ERSU stipulano con le aziende ed istituti di credito disciplinano i termini di erogazione rateale del prestito in relazione all'inizio dei corsi e ai livelli di profitto.

4. Al fine di attivare le procedure per la concessione dei prestiti d'onore di cui al presente articolo sono destinate parte delle disponibilità delle risorse di cui alla Missione 4, Programma 7, capitolo 373312, pari a 500 migliaia di euro per ciascuno degli esercizi finanziari 2019 e 2020.



Capo VI

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 38.

Norma finanziaria

1. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede con le risorse di cui al bilancio della Regione per l'anno 2019 e per il triennio 2019-2021, relative alle missioni e programmi di seguito individuati, nei limiti di disponibilità degli stessi da utilizzarsi anche per le finalità di cui agli articoli elencati a fianco di ciascuno di essi:

a) missione 4, programma 3, capitoli 772003-772004-772006 e 372556, art. 7, comma 2, lettera o) e art. 15;

b) missione 4, programma 3, capitolo 772040, art. 15, comma 3;

c) missione 4, programma 2, capitolo 373314, art. 4, comma 1, lettera a);

d) missione 4, programma 6, capitoli 373354-373355, art. 4, comma 1, lettera k), art. 14, art. 25 e art. 26;

e) missione 4, programma 2, capitoli 372004-372005-372006-373002-373306, art. 4, comma 1, lettera h);

f) missione 4, programma 1, capitolo 373701, art. 7 e art. 28;

g) missione 4, programma 2, capitoli 372007-372008-372025-373002-373306, art. 4, comma 1, lettera j);

h) missione 4, programma 2, capitolo 373739, art. 7, comma 2, lettera j);

i) missione 4, programma 2, capitolo 372518, art. 7, comma 2, lettera m);

j) missione 4, programma 7, capitolo 373312, art. 12, art. 33 e art. 37;

k) missione 4, programma 4, capitolo 373718, art. 35;

l) missione 4, programma 6, capitolo 372522, art. 7, comma 2 e art. 28, comma 1, lettera b);

m) missione 4, programma 6, capitolo 372555, art. 7, comma 2, art. 21, art. 22 e art. 27;

n) missione 4, programma 4, capitolo 373313, art. 32, comma 4;

o) missione 4, programma 4, capitolo 373352, art. 4, comma 1, lettera p) e art. 25.

2. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede altresì con risorse dello Stato di seguito elencate e limitatamente alle finalità di cui ai relativi provvedimenti di assegnazione:

a) missione 4, programma 4, capitolo 374101, art. 4, comma 1, lettera k), art. 14, art. 25 e art. 26;

b) missione 4, programma 4, capitolo 373342, art. 4, comma 1, lettera p) e art. 25;

c) missione 4, programma 2, capitolo 373716, art. 7, comma 2, lettera i);

d) missione 4, programma 2, capitolo 373346, art. 7, comma 2, lettera m);

e) missione 4, programma 7, capitolo 373310, art. 33;

f) con le somme di cui al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 63 per le finalità di cui all'art. 7, comma 2, lettera l), 10, 16 e di cui all'art. 19, nonché con le ulteriori risorse statali assegnate alla Regione, ivi comprese quelle di cui al Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020.

3. All'attuazione delle disposizioni della presente legge si provvede altresì con le risorse di cui al PO FERS 2014-2020, azione 10.7.1 e di cui al PO FSE 2014-2020, asse 3, OT 8 e OT 10, asse 5, per le finalità di cui all'art. 24, nonché con le ulteriori assegnazioni dell'Unione europea.

4. Le disposizioni della presente legge non comportano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione.

Art. 39.

*Modifiche alla legge regionale
24 febbraio 2000, n. 6*

1. Nel testo della legge regionale 24 febbraio 2000, n. 6, le parole «Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione» sono sostituite dalle parole «Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale», le parole «Presidente della Provincia regionale» sono sostituite dalle parole «Presidente del libero Consorzio comunale o Sindaco metropolitano», le parole «Provveditore agli studi della provincia» sono sostituite dalle parole «dirigenti dell'Ufficio scolastico territoriale», le parole «Ministro della pubblica istruzione» sono sostituite dalle parole «Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca».

2. All'art. 2, comma 9, della legge regionale n. 6/2000, dopo le parole «in istituti comprensivi,» sono inserite le parole «di norma con una popolazione scolastica non inferiore a 300 alunni,».


3. All'art. 2, dopo il comma 9, della legge regionale n. 6/2000, è aggiunto il seguente:

«9-bis. A i fini della definizione del Piano annuale di dimensionamento e razionalizzazione della rete scolastica l'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale si avvale della Conferenza regionale di organizzazione della rete scolastica, istituita con decreto dell'Assessore, che interviene, altresì, in via sostitutiva, nell'elaborazione dei piani provinciali non definiti dalle conferenze provinciali entro il termine annualmente previsto dal decreto assessoriale di cui al comma 1 o approvati dalle stesse in difformità ai parametri fissati.».

4. All'art. 2, comma 11, della legge regionale n. 6/2000, dopo le parole «nei comuni montani» sono aggiunte le parole «e nelle aree interne».

5. All'art. 3, comma 2, della legge regionale n. 6/2000, dopo le parole «dal Presidente della Provincia regionale» sono aggiunte le parole «ovvero da chi ne ha le funzioni».

6. All'art. 3, comma 4, della legge regionale n. 6/2000, le parole «dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite dalle parole «dall'emissione del decreto assessoriale annuale che avvia il procedimento di dimensionamento», dopo le parole «il Presidente della Provincia regionale» sono aggiunte le parole «ovvero chi ne ha le



funzioni») e le parole «provvede a mezzo di Commissario ad acta l'Assessore regionale per i beni culturali ed ambientali e per la pubblica istruzione» sono sostituite dalle parole «provvede la Conferenza regionale di organizzazione della rete scolastica di cui al presente articolo».

Art. 40.

Modifiche alla legge regionale 13 agosto 1979, n. 200 e alla legge regionale 26 novembre 2000, n. 24

1. All'art. 1-bis della legge regionale 13 agosto 1979, n. 200, le parole «L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale la formazione professionale e l'emigrazione» sono sostituite dalle parole «L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale».

2. Al termine dell'art. 1-bis della legge regionale n. 200/1979 dopo le parole «per la formazione di assistenti sociali» sono aggiunte le parole «, anche se trattasi di diversi enti ed organismi subentranti nella titolarità dei rapporti giuridici e nella gestione delle scuole».

3. All'art. 3 della legge regionale n. 200/1979, le parole: «Assessore regionale per il lavoro e per la previdenza sociale» sono sostituite dalle parole «Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale».

4. All'art. 4, comma 1, lettera d), della legge regionale n. 200/1979, dopo la parola «pieno» sono aggiunte le parole «o parziale» e la parola «trenta» è sostituita dalla parola «cinquanta».

5. All'art. 4, comma 3, della legge regionale n. 200/1979, dopo le parole «al contributo» sono aggiunte le parole «, ove entro il termine di 90 giorni dall'intimazione dell'amministrazione regionale esso non venga regolarmene integrato».

6. All'art. 5, comma 1, della legge regionale n. 200/1979, le parole «cinque esperti» sono sostituite dalle parole «sei esperti».

7. All'art. 5, comma 2, della legge regionale n. 200/1979, le parole «cinque anni» sono sostituite dalle parole «tre anni».

8. All'art. 6, comma 1, primo periodo, della legge regionale n. 200/1979, le parole «L'Assessore regionale per il lavoro e la previdenza sociale» sono sostituite dalle parole «L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale».

9. All'art. 18, comma 1, della legge regionale 26 novembre 2000, n. 24, le parole «L'Assessore regionale per il lavoro, la previdenza sociale, la formazione professionale e l'emigrazione» sono sostituite dalle parole «L'Assessore regionale per l'istruzione e la formazione professionale» e dopo le parole «comparto socio-assistenziale»

sono aggiunte le parole «o del terzo settore limitatamente alle attività disciplinate dalla presente legge».

Art. 41.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24

1. Il comma 2 dell'art. 6 della legge regionale 5 dicembre 2016, n. 24 è sostituito dal seguente:

«2. Al fine di favorire l'autonomia e la comunicazione personale dei minori disabili, la Regione garantisce il servizio di assistenza specialistica attribuendo tale compito all'assistente specializzato che si inserisce nelle attività scolastiche secondo un progetto elaborato in base ai bisogni del minore e secondo gli obiettivi del PEI (Piano educativo individuale). L'Assessore regionale per la famiglia, le politiche sociali e il lavoro, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta le linee guida al fine di rendere omogenea l'erogazione del servizio in tutto il territorio regionale. È delegata alle città metropolitane e ai liberi consorzi comunali la competenza a fornire il servizio stesso.».

Art. 42.

Disposizioni finali

1. Le disposizioni della presente legge si applicano sul territorio regionale, nel rispetto del riparto di competenze tra Stato e Regione e in quanto compatibili con la vigente disciplina statale in materia e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 43.

Norma finale

2. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana.

3. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 20 giugno 2019

MUSUMECI

*Assessore regionale
per l'istruzione e la
formazione professionale*
LAGALLA

19R00392



MODALITÀ PER LA VENDITA


La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:

- presso il punto vendita dell'Istituto in piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-8549866**
- presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
Vendita Gazzetta Ufficiale
Via Salaria, 691
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.





* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 9 1 2 1 4 *

€ 3,00

